



**CONSORZIO
ASMEZ**

RASSEGNA STAMPA



DEL 16 APRILE 2010

Versione delle 9.30. Per scaricare la versione aggiornata con le notizie locali recarsi periodicamente nella pagina di download cui si accede cliccando sul collegamento “[rassegna del...](#)” presente nella mail che vi abbiamo inviato

INDICE RASSEGNA STAMPA

LE AUTONOMIE.IT

LA GESTIONE DEGLI INCARICHI ESTERNI NEL DLGS 150/2009 E NEL COLLEGATO LAVORO 2010:
DISCIPLINA GIURIDICA, FISCALE, PREVIDENZIALE E ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI 4

NEWS ENTI LOCALI

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI 5

ISPRA, IN ITALIA 70,5% COMUNI INTERESSATI DA FRANE 6

TIMBRO DIGITALE PER SEMPLIFICAZIONE BUROCRAZIA 7

A MAGGIO A PERUGIA GLI 'STATI GENERALI' DEL CENTRO ITALIA 8

BANDO 2010 PROGETTI "AZIONEPROVINCEGIOVANI" 9

SU TUTTA LA P.A. UN CONTROLLO CAPILLARE 10

IL SOLE 24ORE

SOLO LO STATO INDIVIDUA I NUOVI «REGISTRI» 11

CENTRALI SOLO D'INTESA CON LE REGIONI 12

*IL NODO STOCCAGG/ Allo studio depositi di superficie per le scorie atomiche, si allontana la soluzione dei magazzini
sotterranei come in Finlandia*

SE LA TARIFFA È ANNULLATA SI APPLICA LA PRECEDENTE 13

VISTO PREVENTIVO PER LE CONSULENZE DI PALAZZO CHIGI 14

L'INDENNITÀ DEI SINDACI È SOGGETTA A IRAP 15

L'INPDAP ABBASSA I TASSI DI INTERESSE 16

SUI FURTI DI IDENTITÀ ARRIVANO PIÙ TUTELE 17

LA PREVISIONE/Un sistema pubblico per prevenire le frodi nel settore del credito al consumo

IL COMUNE DI VERONA E I TEMPI DI PAGAMENTO 18

UNIONI GAY LONTANE DAL MATRIMONIO 19

Il Parlamento deve muoversi per trovare forme di tutela

BOCCIATO L'«ANTICIPO» DEL FEDERALISMO 20

IL TETTO AGLI ALUNNI STRANIERI SENZA EFFICACIA NORMATIVA 21

*INTERPRETAZIONE LIGHT/La memoria inviata al tribunale di Milano suggerisce un carattere non vincolante della
circolare Gelmini*

STOP ALLE REGIONI SUI CENTRI IMMIGRATI 22

ITALIA OGGI

FIUMICINO, COMUNE A TUTTA VELOCITÀ CON UN SOLO AUTOVELOX 2 MLN IN CASSA 23

FEDERALISMO FISCALE, BELLA GATTA 24

La perequazione sarà rifiutata per ragioni che sono opposte

L'AGRITURISMO NON PAGA LA TARSU 26

L'attività non deve versare la tassa rifiuti come fosse un albergo

LAVORATORI SEMPRE TUTELATI 27

Il procedimento disciplinare chiede garanzie

ENTI LOCALI, REVISORI DI QUALITÀ 28

Attingere dall'elenco dei professionisti in attività

DAVANTI AL TAR CHI TACE ACCONSENTE	30
<i>La sentenza può essere motivata con i fatti non contestati</i>	
RACCOLTA DIFFERENZIATA A GONFIE VELE	32
<i>Riciclate 3 mln di tonnellate di imballaggi. Ai comuni 270 mln</i>	
IN HOUSE, I COSTI DEL PERSONALE VANNO COPERTI DALLE TARIFFE	33
DIRETTIVA RICORSI, I TAR SI PORTANO AVANTI.....	34
ENTI, PROGRESSIONI VERTICALI LEGITTIME	35
<i>Concorsi riservati ok fino al recepimento della riforma Brunetta</i>	
QUESTIONARI ONLINE PER I REVISORI.....	36
ICI, PIÙ TUTELE PER I CONTRIBUENTI	37
<i>L'errore nel classamento dell'immobile non grava sui proprietari</i>	
PATTO DI STABILITÀ 2010 TRA NOVITÀ E CONFERME	38
LEGALI, INCOMPATIBILITÀ SOFT	40
<i>La parcella non fa perdere il posto in consiglio</i>	
LA REPUBBLICA	
I GENITORI NON PAGANO LO SCUOLABUS COSÌ QUINDICI BIMBI RESTANO A PIEDI	41
COMITATI, AGENZIE, ISTITUTI CI COSTA UN MILIARDO IL PAESE CHE VIVE A GETTONE	42
<i>Le mille poltrone che nessuno riesce a tagliare</i>	
LE 158 "CREATURE" DEL MIBAC VERO PARADISO DEGLI INCARICHI	45
BANKITALIA: TASSE PIÙ PESANTI, GIÙ I REDDITI	46
<i>Persi 700 mila posti in due anni. Conti pubblici meno deteriorati che negli altri paesi</i>	

LE AUTONOMIE.IT

SEMINARIO

La gestione degli incarichi esterni nel dlgs 150/2009 e nel collegato lavoro 2010: disciplina giuridica, fiscale, previdenziale e anagrafe delle prestazioni

La materia degli incarichi esterni è in continua evoluzione soprattutto alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Brunetta e dal recente ddl collegato lavoro. Da una parte il legislatore inserisce modifiche all'art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001. Dall'altra diverse interpretazioni da parte delle Sezioni regionali della Corte dei conti (Sentenze n. 402/09; 880/09 e 648/2009) e della Funzione pubblica (Circolare n. 1/10) non agevolano il compito degli operatori degli enti locali. L'obiettivo del corso è quello di mettere sul tavolo tutte le problematiche attualmente presenti allorché un comune o una provincia debbano affidare un incarico esterno. Nella trattazione verranno presentate anche le ultime recenti sentenze sull'argomento per instaurare corretti rapporti di lavoro con soggetti esterni e le interpretazioni offerte dalle linee guida dell'ANCI. Il corso, inoltre, approfondisce le diverse tipologie di incarico e le relative procedure di affidamento. La giornata di formazione avrà luogo il 28 APRILE 2010 con il relatore il Dr. Gianluca BERTAGNA presso la sede Asmez di Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, dalle ore 9,30 alle 17,30.

LE ALTRE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA:

CICLO DI SEMINARI: LA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E IL DIRITTO DI ACCESSO NEGLI ENTI LOCALI DOPO LA LEGGE 69/09 E IL NUOVO CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 30 APRILE 2010 – 7 MAGGIO 2010 Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-14

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA (DLGS N. 150/2009, LINEE GUIDA ANCI): OBBLIGHI ENTRO IL 31 MAGGIO 2010

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 11 MAGGIO 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-14

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: LE ULTIME NOVITÀ PER GLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI FISCALITÀ E LA GESTIONE DELLA TARSU IN CAMPANIA DOPO LA LEGGE 26/2010

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 20 MAGGIO 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-14

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: LA NUOVA DIRIGENZA PUBBLICA DOPO IL NUOVO CCNL 2010 E IL DLGS 150/2009

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 3 GIUGNO 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-14

<http://formazione.asmez.it>



CONSORZIO

ASMEZ

16/04/2010

EDINA
soc. coop. a r.l.

NEWS ENTI LOCALI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La Gazzetta ufficiale n.50 del 2 Marzo 2010 presenta i seguenti documenti di interesse per gli enti locali:

NEWS ENTI LOCALI**DISSESTO SUOLO****Ispra, in Italia 70,5% comuni interessati da frane**

Sono le caratteristiche geomorfologiche del territorio italiano a determinare una forte esposizione al rischio frane, come testimoniato dai censimenti dell'ISPRA che, grazie al Progetto IFFI, ha individuato più di 485.000 frane, che interessano un'area di oltre 20.700 km², pari al 6,9% della penisola. Ben 5.708 i comuni italiani interessati da frane, pari al 70,5% del totale. I dati, illustrati oggi in occasione della presentazione dell'annuario ISPRA, rappresentano una finestra sul rischio sismico e geologico - idraulico, che nel periodo 2008 - 2009 si sono manifestati in modo straordinario. Tre gli eventi che hanno superato la soglia di magnitudo locale 5: quello della costa calabrese ha avuto una profondità ipocentrale molto elevata e non ha procurato danni; quelli avvenuti nell'area del Frignano, con alcuni danni a chiese e campanili e, infine, i rilevanti eventi nella zona de L'Aquila. "I picchi di intensità - spiegano i ricercatori - oggi sappiamo, sono stati causati da una particolare vulnerabilità sismica associata alla presenza di sedimenti alluvionali recenti non consolidati".

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI**SARDEGNA****Timbro digitale per semplificazione burocrazia**

"Il timbro digitale rientra in un progetto ampio e ambizioso, che stiamo portando avanti sin dall'insediamento della Giunta regionale: il processo di informatizzazione, semplificazione e alleggerimento della burocrazia amministrativa". Con queste parole l'assessore degli Affari generali, Ketty Corona, ha suggellato la firma del protocollo d'intesa, tra il prefetto Giovanni Balsamo e il sindaco di Cagliari Emilio Floris, per la sperimentazione del timbro digitale che permette l'autenticazione delle certificazioni anagrafiche e di stato civile, la cui licenza è stata acquistata dalla Regione nel dicembre 2009. Pochi mesi dopo, quindi, il timbro digitale ha piena applicazione: viene offerto ai cittadini un servizio innovativo che consente di stampare da qualsiasi postazione internet certificati anagrafici e documenti con validità giuridico-legale evitando lunghe file agli sportelli pubblici. Pertanto meno incombenze per i cittadini sardi e maggiore supporto agli enti locali, soprattutto ai comuni isolani meno popolosi. Cagliari sarà il primo a sperimentare questa rivoluzione, con relativo risparmio di tempo e denaro, che la Regione garantisce attraverso l'applicazione del timbro digitale, con effetti decisivi anche nell'opera di dematerializzazione dei documenti e degli archivi amministrativi. Per ricevere dalla Regione il timbro digitale hanno manifestato formalmente il loro interesse anche l'Ente Foreste, il comune di Sassari, quello di Tempio, la Provincia di Oristano e l'Università di Cagliari. "Abbiamo messo a disposizione la licenza del software - ha affermato l'Assessore Corona - di tutti i comuni sardi, delle province, dei centri di ricerca e delle Università. Attraverso il progetto "Comunas"osterremo i comuni meno popolosi fornendo l'hardware necessario". Il timbro digitale è un codice grafico bidimensionale che contiene il documento informatico e la firma digitale. La sua applicazione mantiene inalterata nel processo di stampa la validità legale di un documento informatico firmato digitalmente, che può essere letto e decodificato tramite uno scanner e un apposito software. Permette inoltre l'emissione di un certificato via web con risparmi di tempo per i cittadini e di costi per il comune (è stato stimato un costo di circa 9 euro per un certificato emesso con modalità tradizionale, il solo comune di Cagliari ne produce in media 70mila all'anno). La prima tappa nell'acquisizione della licenza risale a novembre 2009, quando la Regione Sardegna ha firmato un protocollo d'intesa col Ministero dell'Interno sul collegamento INA - SAIA, che prevedeva esplicitamente la sperimentazione dell'emissione di certificati anagrafici e di stato civile con timbro digitale. L'acquisizione della licenza è del dicembre successivo. Il 3 marzo di quest'anno, è invece arrivata la comunicazione della Regione con il contratto pubblico per licenza d'uso per il timbro digitale, per effetto del quale il comune di Cagliari sarà il primo di tanti comuni sardi, che seguiranno, ad attivare il sistema innovativo.

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI**ENTI LOCALI****A maggio a Perugia gli 'stati generali' del centro Italia**

Si terranno a fine maggio a Perugia gli 'Stati Generali del Centro Italia', promossi da amministratori dell'Italia centrale per valorizzarne il ruolo. Lo annunciano il presidente della Provincia di Firenze Andrea Barducci e il nuovo governatore della Toscana Enrico Rossi, che ieri hanno incontrato, in Senato, una rappresentanza del coordinamento degli amministratori e dei parlamentari eletti nei territori dell'Italia centrale. L'incontro e' servito a mettere a punto i temi che saranno approfonditi nel corso degli 'Stati Generali del Centro Italia' che si terranno a Perugia a fine maggio, con una serie di workshop tematici, articolati sui temi della piattaforma contenuta nel cosiddetto 'Patto di Cagli': federalismo fiscale, infrastrutture, crisi economica. "Dopo le recenti dichiarazioni di esponenti di spicco della Lega Nord - ha sottolineato il Presidente Barducci - e' necessario che le regioni virtuose dell'Italia centrale facciano sentire la propria voce per evitare la penalizzazione del nostro sistema socio-economico e per tutelare il nostro modello di efficienza solidale". Un concetto ribadito da Rossi, secondo il quale "occorre salvaguardare l'unita' del Paese. Il rischio e' che, con il federalismo fiscale, il nord si accaparrì tutte le risorse. Altro tema e' la difesa del sistema socio-economico virtuoso e basato sulle piccole e medie imprese". All'incontro romano con i parlamentari del Centro Italia erano presenti anche il presidente della Provincia di Perugia Marco Vinicio Guasticchi; Matteo Ricci, presidente Provincia di Pesaro e Urbino; l'assessore al Bilancio della Provincia di Roma Antonio Rosati e la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini.

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI

ENTI LOCALI

Bando 2010 progetti "Azione province giovani"

Due milioni e seicentomila euro per progetti a favore dei giovani: a tanto ammontano le risorse previste dal programma Azione Province Giovani promosso dall'Upi e dal Ministero della Gioventù. Per l'edizione 2010, i fondi messi a disposizione dal Dipartimento sono destinati a finanziare progetti sulla sostenibilità ambientale, occupabilità, sicurezza e salute. Il termine per la presentazione delle proposte da parte delle Province o UPI Regionali è il 15 giugno 2010. Tutte le informazioni relative all'Iniziativa e al Bando 2010, inclusi i documenti per la predisposizione delle candidature, sono scaricabili al sito www.azioneprovincegiovani.it oppure dai siti dell'UPI www.upinet.it e del Mini-

sterio della Gioventù www.gioventu.it. Nato da un'intesa tra il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Unione delle Province d'Italia (UPI), Azione Province Giovani, giunto alla sua terza annualità, intende promuovere interventi integrati in materia di politiche giovanili e valorizzare strategie e politiche coordinate a favore dei giovani, in grado di coinvolgere i diversi livelli istituzionali, l'associazionismo giovanile e tutti gli attori che a vario titolo si occupano di giovani. L'Iniziativa prende avvio dal contributo che le Province italiane apportano alla crescita delle politiche giovanili in Italia, perché "le Province - come afferma il Presidente dell'Upi Giuseppe Castiglione - sono le Isti-

tuzioni che più di tutte possono assicurare il raccordo e il coordinamento delle politiche per i giovani sia in senso verticale fra i vari ambiti istituzionali perché si occupano di istruzione, formazione, lavoro, ambiente, sviluppo, sia in senso orizzontale fungendo da punto di raccordo per un'azione sul territorio veramente efficace, trasversale e coordinata a favore dei giovani". "Guardare al futuro del Paese vuol dire investire sui giovani, ed è in questo senso - continua Castiglione - che l'Upi, insieme al Ministero, intende reagire alle sfide della società contemporanea, tenendo in considerazione la dimensione giovanile anche nel contesto di altre rilevanti politiche". "Sin dall'inizio del mio mandato - ha detto il mini-

stro della Gioventù, Giorgia Meloni - ho lavorato insieme ai rappresentanti degli enti locali con lo scopo dichiarato di trovare un metodo di lavoro che ci assicurasse i migliori risultati possibili. A questo lavoro tengo molto perché sono convinta che il governo centrale possa tracciare tutte le linee guida che crede ma, se vuole incidere concretamente sul tessuto della società, la collaborazione con chi opera sul territorio diventa uno strumento che può fare la differenza. L'obiettivo è quello di ottenere il massimo di partecipazione attiva possibile dei giovani non solo in fase di realizzazione, ma anche nella fase di programmazione delle attività e di valutazione dei risultati".

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI

PEC

Su tutta la p.a. un controllo capillare

In vista del Pec-Day del prossimo 26 aprile, quando 40 milioni di cittadini potranno recarsi negli uffici postali per dotarsi del loro indirizzo di Posta elettronica certificata, il Ministro Renato Brunetta ha incaricato l'Ispettorato della Funzione Pubblica di effettuare un capillare controllo su tutte le Pubbliche Amministrazioni al fine di individuare eventuali inadempienze normative in relazione all'attivazione e all'uso della Pec (Posta Elettronica Certificata). Il Ministro ha inoltre affidato al Formez un'indagine conoscitiva per quantificare il numero di caselle Pec realmente attive e funzionanti presso le Pubbliche Amministrazioni.

Fonte ASCA

CORTE COSTITUZIONALE - Stop a Lazio e Puglia

Solo lo Stato individua i nuovi «registri»

La regolamentazione delle professioni è competenza dello stato. È il principio ribadito dalla Corte costituzionale in due sentenze (131 e 132, depositate in cancelleria ieri). Nella prima, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 (comma 2, 3, 4 e 6) della legge della Regione Lazio 26/08 e dell'articolo 1 della legge regionale 27/08, in quanto in contrasto con l'articolo 117, terzo comma della Costituzione (che dà allo Stato la competenza legislativa riguardo ai principi fondamentali in materia di professioni). Le due leggi disciplinavano, in ambito regionale, le figure del mediatore familiare e del coordinatore per la mediazione familiare, introducendo quindi figure non previste da una legge dello Stato. Nella seconda sentenza, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 (commi 1 e 2), 4, 7 e 8 della legge della Regione Puglia 37/08 che creano nuove professioni turistiche, in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione.

NUCLEARE - Il sottosegretario Saglia spiega la linea del governo dopo le elezioni

Centrali solo d'intesa con le regioni

IL NODO STOCCAGG/ Allo studio depositi di superficie per le scorie atomiche, si allontana la soluzione dei magazzini sotterranei come in Finlandia

MILANO - Il programma nucleare va fatto con l'intesa delle regioni in cui saranno costruite le centrali. Ma il punto centrale sarà il deposito delle scorie radioattive, snodo del programma atomico. Un deposito che sarà di superficie invece che sotterraneo (come invece sta facendo la Finlandia), e che sarà anche il centro di ricerca delle tecnologie. Sono alcune delle anticipazioni date da Stefano Saglia, sottosegretario allo Sviluppo economico con "focalizzazione" sui temi dell'energia, durante l'assemblea dell'Aper, l'associazione dei produttori di energia da fonti rinnovabili. Durante l'incontro, l'Aper ha presentato a Saglia una proposta di riforma del sistema delle rinnovabili. Il sottosegretario ha dato alcune anticipazioni su come sarà il nuovo "conto energia" che incentiva il settore del fotovoltaico, quello in maggiore fermento: dal 2011 fino al 2014 i

sussidi manterranno la stessa struttura di oggi ma saranno ridotti secondo il minore costo di costruzione degli impianti fotovoltaici. Inoltre è prevista una "sanatoria" per gli impianti che hanno già fatto domanda di allacciamento alla rete ma che partiranno, per i ritardi di rilascio delle autorizzazioni, l'anno prossimo quando gli incentivi saranno più bassi. Saglia si è anche impegnato ad accelerare sulle linee guida nazionali per le fonti rinnovabili, attese dal 2003. La mancanza delle linee guida è all'origine dell'intoppo che ha messo la regione Puglia in difficoltà con le sue leggi regionali, smantellate dalla Corte costituzionale. La vicepresidente uscente della Puglia, Loredana Capone, sta «cercando di mettere a punto norme transitorie» (ha annunciato Capone mercoledì a Milano in occasione del convegno Irex sull'economia rinnovabile) che con-

sentano di salvaguardare gli investimenti e rassicurino le banche. Saglia ieri ha assicurato che le linee guida sono pronte da mesi ma non si è ancora riusciti a presentarle alla Conferenza stato-regioni. «Riusciremo a metterle nell'ordine del giorno della prossima convocazione», ha detto il sottosegretario. Sul nucleare, Saglia ha aggiunto ieri che, finiti i toni accesi della campagna elettorale, si ragionerà con i presidenti delle regioni. «L'idea è trovare una collocazione al deposito nazionale delle scorie e trasformarlo in un grande polo tecnologico che sarà la testa del sistema, il centro ricerche nazionale». Il deposito nella soluzione sotterranea fa paura a livello locale perché non è visibile e perciò il governo è orientato a una soluzione in superficie. «In Basilicata a Scanzano Iónico c'erano le condizioni geologiche perfette per un deposito sotterraneo» dice Sa-

glia. In calendario c'è poi la «costituzione, lo statuto e la nomina dei commissari per l'agenzia nazionale per la sicurezza nucleare». Si tratta di una «questione urgentissima» dato che «tutti gli atti che stiamo predisponendo prevedono il parere dell'Agenzia». La questione, a detta di Saglia, potrebbe essere affrontata in un consiglio dei ministri in maggio, mentre il nome del presidente dell'Agenzia «spetta al presidente del consiglio Silvio Berlusconi». Dopo aver precisato che «non sarà un politico ma uno scienziato» il sottosegretario ha confermato che «Umberto Veronesi è uno dei candidati possibili», sottolineando però che «alla testa dell'agenzia dovrà esserci una persona disposta a rinunciare ad altri incarichi, salvo quelli accademici».

J. G.

TASSA RIFIUTI

Se la tariffa è annullata si applica la precedente

Se è stata annullata la delibera consiliare che stabiliva nuove tariffe per la tassa rifiuti, si deve applicare automaticamente quella precedentemente in vigore. La Corte di cassazione, con la sentenza 8875, depositata il 14 aprile, ha chiarito che la conseguenza dell'eventuale illegittimità di una deliberazione tariffaria ha come conseguenza non la liberazione del contribuente da qualsiasi obbligo di pagamento per il servizio di raccolta rifiuti ma l'applicazione della tariffa vigente in precedenza. Questo principio (già consolidato attraverso le sentenze di Cassazione 5722/2007, 8278/2008 e 13957/2008), si basa sulla più ampia considerazione che gli atti amministrativi annullati (come appunto una delibera comunale di approvazione del regolamento Tarsu e della relativa tariffa) devono ritenersi tali con efficacia *ex tunc*, senza distinzione tra mancata deliberazione illegittima deliberazione. Quindi, ha detto la Cassazione, «in caso di mancata valida deliberazione nel termine (...) si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso».

CORTE DEI CONTI - I controlli sugli esperti

Visto preventivo per le consulenze di Palazzo Chigi

MILANO - Anche Palazzo Chigi, per affidare incarichi e consulenze ad esperti, deve aspettare il via libera preventivo da parte della Corte dei conti; nessuna «specialità» giustificerebbe per la presidenza del Consiglio una strada diversa da quella prevista per le altre amministrazioni, e tale da evitare il passaggio obbligato dalla magistratura contabile. A rivendicare il potere di controllo preventivo è la stessa Corte dei conti, nella delibera 6/2010 della sezione centrale di controllo sulla legittimità degli atti del governo diffusa ieri. Nella delibera la magistratura boccia le procedure snelle che la presidenza del Consiglio si era data nel

Dpcm del 4 febbraio 2010, in cui è stato stabilito il contingente massimo di consulenti e di esperti ed è stato definito l'iter per avviare i rapporti di lavoro. Un iter rapido e tutto giocato all'interno di Palazzo Chigi, che permette di «dare corso all'incarico» dopo aver ottenuto i timbri degli uffici bilancio e ragioneria della presidenza del Consiglio e dopo la pubblicazione sul sito istituzionali. Della Corte dei conti, in questo provvedimento, non c'è traccia, anche se la legge 20/1994 (articolo 3, comma 1) ha disciplinato i controlli preventivi di legittimità e il decreto anticrisi di luglio (Dl 78/2009, articolo 17, comma 30) li ha estesi anche a

«studi e consulenze» decise dalle pubbliche amministrazioni. Quella di Palazzo Chigi non è però una dimenticanza. È stata la stessa presidenza del consiglio, infatti, a spiegare in contraddittorio alla magistratura contabile che le previsioni del decreto anticrisi, «estremanente generiche e generali» e nate dalla «volontà di assicurare il rispetto dei limiti di spesa», contrasterebbero con l'autonomia organizzativa, contabile e finanziaria assicurata al vertice del governo dal Dlgs 303/1999. In quel provvedimento, secondo la lettura della presidenza, sarebbe contenuta la disciplina a sé da seguire a Palazzo Chigi. L'interpretazione è stata

bocciata dalla corte, che in relazione al Dpcm di febbraio parla di «elusione» degli obblighi di controllo preventivo fissati per tutta la pubblica amministrazione centrale. Il bollino preventivo, insomma, serve anche alla presidenza del consiglio e ai suoi dipartimenti, a partire dalla Funzione pubblica, mentre esclude regioni ed enti locali. A precisarlo era stata la delibera 20/2009 della stessa sezione (si veda «Il Sole- 24 Ore» del 28 novembre), ricordando che negli enti territoriali i controlli preventivi di legittimità sono stati cancellati nel 2001 con la riforma del Titolo V della Costituzione.

Gianni Trovati

Risoluzione dell'agenzia delle Entrate

L'indennità dei sindaci è soggetta a Irap

È soggetta ad Irap l'indennità di fine mandato dei sindaci. L'ammontare imponibile coincide con l'imponibile Irpef e va assunto al netto della deduzione di 309,87 euro per ogni anno di maturazione. La precisazione giunge dalla risoluzione n. 29 diramata ieri dall'agenzia delle Entrate. Ai sensi del Testo unico degli enti locali, ai sindaci e ai presidenti di provincia può essere attribuita una in-

dennità di fine mandato, alla cessazione dell'incarico. Tale indennità matura per ciascun anno di durata del mandato. Ai fini fiscali, l'importo in esame è soggetto a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17, lett. a), del Tuir. Il quesito rivolto dal comune mirava ad accomunare il trattamento Irap dell'indennità del Sindaco al trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici. Si ipotizzava qui-

ndi che, così come la seconda è esclusa dall'Irap determinata con il sistema retributivo, anche la prima dovesse subire il medesimo trattamento. Correttamente, la risoluzione osserva che l'indennità del sindaco appartiene ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, lettera g), del Tuir. Ne consegue che ad essa non è applicabile la regola secondo cui si assoggetta a Irap solo

ciò che è imponibile contributivo, che vale unicamente per le retribuzioni vere e proprie. La conclusione è stata quindi nel senso che costituisce imponibile Irap il medesimo importo assoggettato a Irpef. Per l'effetto, anche ai fini Irap si deduce l'importo di 309,87 euro l'anno, che abbatte la base dell'Irpef per tutte le indennità equipollenti al Tfr.

Luigi Lovecchio

PRESTITI . A partire dal 1° luglio

L'Inpdap abbassa i tassi di interesse

Dal 1° luglio 2010 scatta il riordino delle regole per la concessione di prestiti personali e mutui ipotecari da parte dell'Inpdap ai dipendenti pubblici. Le nuove disposizioni sono contenute in due distinti regolamenti dell'istituto (si veda il comunicato pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» 85/2010). Calano i tassi di interesse nominali annui: al 4,25% per i piccoli prestiti (prima erano al 4,50%) e al 3,50% per quelli pluriennali (prima erano 3,90 per cento). Sul fronte dei prestiti, ne beneficiano i lavoratori iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali che vantano quattro anni di anzianità di servizio utile a conseguire qualunque trat-

tamento di quiescenza, nonché quattro anni di versamento contributivo alla Gestione unitaria. Gli iscritti in attività di servizio devono, all'atto della domanda, essere titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato; i titolari di contratto di lavoro a tempo determinato non inferiore a tre anni possono fruire di cessioni estinguibili nell'arco di vigenza del contratto. La presentazione della domanda deve avvenire entro un anno dall'evento e/o dalla relativa documentazione di spesa. I coniugi che sono entrambi iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali possono presentare distinte domande di prestito per lo stesso evento nell'anno di validità stabilito. La

somma totale erogabile non può comunque superare la spesa totale, né i limiti massimi di importo erogabile fissati, per ciascuna motivazione, nel regolamento pubblicato. Il lavoratore potrà richiedere piccoli prestiti per un ammontare pari a una, due o tre mensilità medie su base annua da restituire, rispettivamente, in dodici, ventiquattro o trentasei mesi. I prestiti pluriennali possono avere una durata di cinque o dieci anni, estinguibili - rispettivamente - in 60 o 120 rate mensili consecutive, ciascuna di importo non superiore al quinto degli emolumenti aventi carattere fisso e continuativo corrisposti agli iscritti in attività di servizio o della pensione. Il tutto al

netto delle ritenute contributive ed erariali. Per l'acquisto della prima casa, i beneficiari dei mutui sono i dipendenti in servizio o i pensionati con un'anzianità di iscrizione non inferiore a tre anni. L'immobile da acquistare va situato sul territorio nazionale e non deve essere di lusso. Entro sei mesi dall'entrata in vigore di questo regolamento (quindi entro il 31 dicembre 2010) chi ha beneficiato dal 2000 in poi di mutui a tasso variabile può modificare il contratto e optare per il tasso fisso per le residue rate di ammortamento.

Aldo Ciccarella

CAMERA - La Comunitaria va in aula

Sui furti di identità arrivano più tutele

LA PREVISIONE/Un sistema pubblico per prevenire le frodi nel settore del credito al consumo

ROMA - La comunitaria 2009 approda all'esame dell'aula di Montecitorio. La commissione Politiche Ue della Camera, infatti, dopo aver sciolto faticosamente il nodo sul nuovo calendario venatorio mettendo il sigillo sulla proposta presentata dalla commissione Agricoltura, ha dato mandato al relatore per l'esame dell'aula. La disciplina del calendario venatorio nel rispetto delle regole dettate da Bruxelles non è che l'ultimo vagone agganciato al treno della comunitaria 2009, la quale dopo il voto della Camera dovrà tornare al Senato in quarta lettura; e lo farà con numerose novità oltre a quelle sulla caccia e sul tetto ai manager fortemente depotenziato (si veda Il Sole 24 Ore di ieri). Al primo posto il credito al consumo e le direttive energia. Con una modifica alla preceden-

te comunitaria 2008, gli emendamenti approvati in commissione sono finalizzati a offrire maggiori garanzie agli utenti. Tra i criteri di delega previsti dall'articolo 33 della legge 88/09 in relazione ai contratti di credito al consumo viene introdotta anche l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore, con specifico riferimento al fenomeno del furto di identità. Sul credito al consumo, inoltre, scatterà l'obbligo di motivazione del diniego del finanziamento da parte dei soggetti abilitati all'erogazione, nonché la possibilità per chi richiede il credito di prendere visione e ottenere copia, a sue spese, del provvedimento che ha negato l'accesso al credito e delle sue motivazioni. La commissione Politiche Ue, inoltre, ha integralmente sostituito l'ar-

ticolo 17 del ddl Comunitaria 2009, che recepisce le direttive Ue in materia di energie rinnovabili e quelle sul mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale. Tra le novità previste l'inserimento, tra i nuovi criteri direttivi di recepimento delle regole in materia di promozione delle energie rinnovabili, dell'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e distribuzione, così come il potenziamento del sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili. Il tutto senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Per il mercato interno dell'energia elettrica le modifiche apportate in commissione puntano a far rimuovere gli ostacoli oggi esistenti al processo di aggregazione delle piccole e medie imprese di distribuzione dell'energia elettrica. Inoltre sono state

introdotte misure per impedire alle imprese di distribuzione di energia elettrica integrata e la previsione della messa a punto di un piano decennale di sviluppo della rete. Sul fronte del gas naturale, il nuovo articolo 17 incentiva la cooperazione bilaterale e regionale tra stati membri, così come - senza costi per lo stato - la promozione della concorrenza effettiva, nonché la definizione di una sola controparte indipendente nazionale ai fini dell'accesso ai servizi di trasporto e bilanciamento dei gas naturali. Infine è prevista l'armonizzazione, al termine della durata delle concessioni di distribuzione del gas, fra i meccanismi di valorizzazione delle reti di distribuzione del gas e i criteri di definizione delle tariffe.

Marco Mobili

LETTERA**Il comune di Verona e i tempi di pagamento**

In relazione all'articolo «I crediti dei comuni si fanno aspettare anche 12 mesi», pubblicato sul Sole 24 Ore di ieri, si precisa che il comune di Verona paga, normalmente, le fatture dei fornitori a trenta giorni, e non in 120,45 giorni come indicato in tabella. La tabella è costruita utilizzando i dati della contabilità e ponendo in rapporto fra di loro i residui passivi e gli impegni di parte corrente, ma i residui passivi non sempre rappresentano veri e propri debiti, e non sempre verso fornitori. Comune di Verona. **La risposta.** Prendiamo atto della *precisazione del comune di Verona, ma resta il fatto che i residui passivi indicano sempre un debito del comune, e il rapporto fra residui e impegni ne evidenzia la dilazione media.*

CORTE COSTITUZIONALE - Per la Consulta nessuna discriminazione a danno delle coppie omosessuali

Unioni gay lontane dal matrimonio

Il Parlamento deve muoversi per trovare forme di tutela

MILANO - Le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio, ma a due persone dello stesso sesso che convivono stabilmente «spetta il diritto di vivere liberamente una condizione di coppia ottenendone nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge- il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri». Individuare le forme di garanzia e riconoscimento per questo tipo di unioni è, però, compito esclusivo del Parlamento «nell'esercizio della sua piena discrezionalità». La Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 scritta da Alessandro Criscuolo, la cui motivazione è stata depositata ieri, ribadisce che la diversità tra i sessi è alla base del matrimonio, ma richiama il Parlamento alla sua responsabilità per arrivare a forme di garanzia e tutela anche per le coppie gay. A sollecitare un intervento della Consulta erano state la Corte d'appello di Trento e il tribunale di

Venezia ai quali si erano rivolte coppie omosessuali cui l'ufficiale giudiziario aveva rifiutato di procedere alle pubblicazioni di matrimonio. Alla sentenza Franco Grillini, leader storico del movimento omosessuale ha reagito con «delusione e dissenso». La Corte costituzionale ha affrontato la questione dell'estensione alle unioni omosessuali della disciplina del matrimonio civile, sotto una pluralità di punti di vista, precisando innanzitutto che è vero che l'articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ma nello stesso tempo, va escluso che questo riconoscimento possa essere realizzato solo attraverso l'equiparazione delle unioni gay al matrimonio. In questo senso milita anche un confronto con le legislazioni di altri Paesi che hanno riconosciuto le unioni omosessuali. Quanto ai profili di conflitto con gli articoli 3 e 29 della Costituzio-

ne (principio di eguaglianza e riconoscimento dei diritti della famiglia) la Consulta osserva che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere "cristallizzati" con riferimento all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non solo delle trasformazioni dell'ordinamento, ma anche dell'evoluzione della società e dei costumi. Questa interpretazione, però, non può spingersi fino al punto di incidere sul nucleo della norma, «modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata». La questione delle unioni omosessuali non venne esaminata nei lavori dell'assemblea costituente. Tanto da fare ritenere ora alla Corte che i costituenti tennero presente alla fine la sola nozione di matrimonio definita da un Codice civile che era

entrato in vigore solo pochi anni prima, nel 1942. La non omogeneità al matrimonio dei rapporti gay non dà così luogo a una forma di discriminazione. Anche sotto il profilo del possibile attrito con la Convenzione dei diritti dell'uomo e con altre disposizioni di carattere internazionale, dalla Carta di Nizza al trattato di Lisbona alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che assicurano il diritto al matrimonio e il divieto di discriminazione, la Consulta non trova nulla da obiettare. Per la Corte costituzionale, infatti, da tutti questi riferimenti normativi emerge che, se da una parte è affermato il diritto a sposarsi, nello stesso tempo sono rinviate alle diverse legislazioni nazionali le modalità di applicazione, senza che sia mai possibile riscontrare un'imposizione della concessione dello status matrimoniale a persone dello stesso sesso.

Giovanni Negri

I PALETTI

Corte costituzionale, sentenza n. 134 del 2009

La giusta e doverosa tutela, garantita ai figli naturali, nulla toglie al rilievo costituzionale attribuito alla famiglia legittima ed alla (potenziale) finalità procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall'unione omosessuale. In questo quadro, con riferimento all'articolo 3 Costituzione, la censurata normativa del Codice civile che, per quanto sopra detto, contempla esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna, non può considerarsi illegittima sul piano costituzionale. Ciò sia perché essa trova fondamento nel citato articolo 29 Costituzione, sia perché la normativa medesima non dà luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio.

STATUTO SPECIALE - Illegittimi i prelievi agli enti locali autonomi

Bocciato l'«anticipo» del federalismo

Niente «anticipazione del federalismo» con i soldi delle regioni autonome. L'antipasto della riforma previsto dalla legge di conversione del decreto anticrisi di luglio (legge 102/2009) è stato bocciato ieri dalla Corte costituzionale. Nella sentenza 133/2010 (scritta dal giudice Gaetano Silvestri), i giudici hanno dato ragione a Valle d'Aosta e Provincia di Trento, che lamentavano di essere state scavalcate da un procedimento unilaterale previsto dalla norma. Sotto la tagliola della Corte sono finiti entrambi i punti fondamentali del capitolo federalista della legge 102: la

«rideterminazione» delle entrate proprie delle regioni autonome, per assicurare almeno 300 milioni per le spese sociali in tutta Italia (articolo 9-bis, comma 5), e il «riversamento» al bilancio dello stato, per finanziare la sanità, delle economie ottenute dalle regioni a Statuto speciale nella spesa farmaceutica (articolo 22, comma 3). Per entrambe le manovre, la legge aveva introdotto meccanismi di concertazione con le regioni autonome, che però non sono bastate a superare il giudizio costituzionale. Per rideterminare le entrate, era stato previsto un Dpcm da firmare dopo aver ottenuto

il parere della Conferenza stato-regioni e del tavolo di confronto sul federalismo, ma Valle d'Aosta e Provincia di Trento hanno preteso, Statuti alla mano, un trattamento diverso. Ad Aosta, in particolare, Statuto e leggi attuative impongono un il passaggio tramite una commissione paritetica fra regione e governo e il parere positivo del consiglio regionale; a Trento (come a Bolzano) il meccanismo è diverso ma il principio è analogo, e si concretizza nell'obbligo di procedere a modifiche solo con «concorde richiesta del governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o

delle due province ». Nulla di tutto questo era previsto dalla legge 102, e le stesse lacune tornano all'articolo 22 che riversa al bilancio dello stato anche la quota di risparmi sulla spesa farmaceutica ottenuti nelle regioni a statuto speciale. Quello delle regioni "speciali" è un capitolo spinoso anche per l'attuazione della legge sul federalismo fiscale (42/2009), che nei decreti non potrà «incidere in modo unilaterale sull'autonomia finanziaria » di questi territori.

G.Tr.

SCUOLA - Il parere dell'avvocatura dello stato sul limite al 30%

Il tetto agli alunni stranieri senza efficacia normativa

INTERPRETAZIONE LIGHT/La memoria inviata al tribunale di Milano suggerisce un carattere non vincolante della circolare Gelmini

La circolare-Gelmini che fissa il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi (la 2/2010) «non ha un'efficacia normativa generale ed esterna, e non può essere considerata un atto regolamentare». Cioè, in pratica, non vieta tout court alle scuole di formare classi con più stranieri, perché un tetto rigido potrebbe essere fissato solo per legge. A dirlo è l'Avvocatura dello stato, in una memoria depositata al tribunale di Milano nell'ambito di un processo avviato dalla denuncia di due madri straniere assistite dall'associazione di Studi giuridici sull'immigrazione e dalla onlus Avvocati per niente (a

Roma è in corso un procedimento analogo, però al Tar, promosso da un'altra associazione non profit, Progetto diritti). Il parere con cui l'Avvocatura depone gli effetti della circolare serve per contestare l'interesse ad agire da parte delle famiglie. Se la circolare è un documento interno che non impatta direttamente sull'utenza, è la riflessione, viene a mancare la base giuridica per avviare l'azione legale. Rispetto alla lettera del provvedimento, che al suo apparire a inizio gennaio aveva acceso le polemiche, l'interpretazione degli avvocati di stato segna un cambio di passo, ma non basta. «Tutto dipende da

come l'amministrazione decide di applicare queste indicazioni – spiega Alberto Guariso, che insieme a Livio Neri assiste le due donne –, e da quali sono le procedure per derogare al tetto». Il punto cruciale è il peso da assegnare al controllo di ministero e uffici scolastici regionali e provinciali: se le scuole possono accogliere senza problemi anche gli alunni che porterebbero a sfiorare il tetto, il problema cadrebbe (ma nei fatti risulterebbe superata la stessa circolare del ministero); se invece gli istituti dovranno comunque attendere il via libera dell'amministrazione per formare classi con più stranieri, gli effetti diretti

sull'utenza non verrebbero meno, e con loro la legittimazione ad agire da parte delle famiglie. La risposta decisiva nel procedimento milanese è in calendario per l'11 maggio, quando il direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Lombardia, Giuseppe Colosio, dovrebbe illustrare al tribunale le vie per applicare le indicazioni ministeriali. Ma le sue parole saranno ascoltate anche fuori dai confini lombardi; evidentemente Colosio andrà a riferire gli esiti di un confronto con il ministero, e fornirà la «lettura autentica» di Viale Trastevere al nodo degli alunni stranieri.

G.Tr.

STRUTTURE PER L'IDENTIFICAZIONE - Nessun divieto in sede locale

Stop alle regioni sui centri immigrati

MILANO - Le Regioni non possono rifiutarsi di ospitare Centri di espulsione. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 134 depositata ieri, ha dichiarato illegittimo l'articolo 1 della legge della regione Liguria 6 marzo 2009 n. 4 nella parte in cui afferma «la indisponibilità della Regione ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati», ossia i Cie, centri di identificazione ed espulsione. La legge era stata discussa e approvata tra polemiche con i voti della maggioranza di centrosinistra su proposta di Rifondazione comunista. La tesi del Governo, accolta dalla Consulta, era che il legislatore regionale ha interferito con le attività di controllo dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio statale, in violazione di quanto previsto dall'articolo 14 della legge 25 luglio 1998 n. 286, che affida a un decreto del ministro dell'Interno l'individuazione e la costituzione dei centri di identificazione ed espulsione degli stranieri. La Regione si era difesa affermando che la sua legge si limita a perseguire le finalità di integrazione dei cittadini non comunitari, prevedendo interventi specifici in conformità con il proprio statuto. Finalità, ha sostenuto la Liguria davanti alla Corte Costituzionale, che sarebbero state compromesse dalla presenza sul territorio regionale dei centri di identificazione.

Il comune che ospita l'aeroporto romano Da Vinci ha appena messo altri 2 apparecchi

Fiumicino, comune a tutta velocità Con un solo autovelox 2 mln in cassa

Contro i tagli ai trasferimenti, i comuni fanno sempre più spesso fronte con gli autovelox. Probabilmente però il primato italiano della caccia all'auto, e alla relativa maxi entrata di cassa, se lo sta aggiudicando il comune di Fiumicino. Che, grazie a un solo autovelox, quello posizionato sulla via Aurelia, all'ingresso del piccolo borgo di Torrimpietra, a pochissima distanza da un semaforo che comunque costringe le auto a rallentare, in soli 4 mesi è riuscito a far partire circa 40 mila multe. Portando in cassa, in un solo anno, 2 milioni di euro di maggiori entrate. Numeri forniti dal Comitato del Pat-

to per Torrimpietra, gruppo di cittadini tartassati (alcuni di loro hanno ricevuto già 6-7 multe ciascuno) che, utilizzando Facebook, hanno addirittura deciso di avviare una class action contro il comune guidato dal sindaco Mario Canapini, e di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Civitavecchia e un ricorso al Tar del Lazio contro la vessazione via autovelox. Ma Canapini, non contento del risultato ottenuto con l'apparecchio acchiappa-auto (buona parte delle multe partite per eccesso di velocità hanno rilevato uno scarto di soli 1-3 Km/h in più rispetto ai 50 Km/h previsti dalla segnaletica), ha

deciso di proseguire nell'opera. E nel suo comune, che ospita, tra l'altro il maggiore aeroporto nazionale, cioè il Leonardo da Vinci, e che, con l'Aurelia, è di transito da Roma verso le località del nord Italia, ne ha posizionati, circa due mesi fa, altri due, e proprio sulla strada che conduce all'aeroporto e verso l'autostrada Roma-Fiumicino. Le apparecchiature presenti sul territorio da lui guidato, sono arrivate così a quota 17. A fine gennaio, il sindaco Canapini, contestato, ha però detto di non voler fare cassa con l'autovelox, ma educazione stradale. «Ai due milioni di euro derivanti annualmente dai nostri autove-

loxx bisogna detrarre il 40 per cento dell'importo per spese di gestione, di manutenzione e di riscossione», spiegava il sindaco a Il Messaggero. «Tutto il processo è interno al comune che si svolge sotto la supervisione della nostra polizia municipale. Quei fondi, poi, sono destinati per legge a migliorare la sicurezza stradale. E basta un dato per evidenziare il risultato raggiunto: nei punti in cui operano gli autovelox i sinistri si sono ridotti del 70% e non ci sono stati più mortali».

Roberto Miliacca

Le posizioni di Nord e Sud, per troppi versi inconciliabili, sono un ostacolo quasi insormontabile

Federalismo fiscale, bella gatta

La perequazione sarà rifiutata per ragioni che sono opposte

E riforma fiscale sia. L'ha ribadito Giulio Tremonti, ministro dell'Economia, davanti all'assise degli industriali qualche giorno fa a Parma, ed è indubbio che sia questa la vera sfida per il governo di centrodestra, che ha sempre vinto, rivinto, e rivinto ancora, le elezioni, promettendo sgravi fiscali che all'atto pratico finora (per carità, con mille buone e gravi motivazioni) non sono mai stati attuati (se si eccettua lo sgravio dell'Ici sulla prima casa). Ora basta, però, perché il grande successo leghista all'interno del complessivo successo del centrodestra (cioè la vera novità del turno delle ultime regionali) impone un deciso passo avanti sulla strada di quel federalismo fiscale che per Umberto Bossi e i suoi è da sempre il vero obiettivo del governo dell'economia. Tremonti ha più volte ribadito che la riforma fiscale in senso federalista comporterà, non aggravati, bensì sgravi per l'erario, e quindi la possibilità di retrocedere ai contribuenti i vantaggi di questi sgravi in termini di riduzioni del prelievo fiscale. Chiunque abbia seguito da vicino, negli ultimi 40 anni, la storia delle autonomie locali in Italia sa però che l'obiettivo di dare efficienza alla finanza pubblica attraverso il decentramento è, come minimo, ambizioso

ma forse, per parlarne con oggettività, è un obiettivo irrealizzabile. Una cosa è vera, ed è quella che – concretamente – sta a cuore alla Lega: le regioni del Nord sono contribuenti nette dell'erario nazionale, cioè i loro cittadini residenti versano al fisco centrale più soldi di quanti lo stato ne restituisca loro sotto forma di spesa pubblica, sia corrente che straordinaria. È evidente che se il federalismo fiscale comporterà per le regioni il diritto/dovere di «farsi bastare le imposte prelevate dai loro cittadini», a queste regioni del Nord la loro raccolta tributaria basterà e abbondierà! E, di fatto, l'obiettivo sostanziale che queste regioni perseguono è proprio quello di poter utilizzare a proprio beneficio tutto il loro potenziale fiscale. Specularmente inverso è il discorso delle regioni del Sud, che sono invece, non contribuenti nette, ma nette beneficiarie, dell'erario centrale. Se dovessero farsi bastare il gettito delle tasse generato dai loro cittadini residenti, precipiterebbero su livelli di spesa pubblica drammaticamente inferiori allo standard nazionale. Per evitare queste asimmetrie eccessive (oltre alle tantissime altre sociali ed economiche che persistono tra Nord e Sud, nonostante l'attuale ordinamento di fiscalità centrale) la riforma, al-

meno nell'interessante «schema Calderoli» finora varato, prevede una complessa formula di perequazione tra regioni ricche e regioni povere, tale da bilanciare appunto questi possibili eccessivi squilibri. Ma, com'è facilmente intuibile, è proprio in questi dettagli che s'anniderà il diavolo dell'irrealizzabilità del modello. Perché mai e poi mai l'elettorato delle regioni «povere» (o meglio «viziose») sosterrà un governo, ovvero la maggioranza che lo esprime, dal quale arriverà una qualsiasi decurtazione della spesa pubblica locale. D'altra parte, l'elettorato delle regioni ricche, concentrando i suoi voti sulla Lega, ha voluto dire chiaramente che non accetta più rinvii e dilazioni ma vuole subito i benefici che gli erano stati promessi col federalismo. Come se ne esce? È semplice: verosimilmente, non se ne esce affatto. La natura intimamente «territoriale» e non nazionale della Lega sta venendo fuori, con la sacrosanta rivendicazione del vantaggio del federalismo fiscale: tenersi in casa più soldi; mentre la vocazione tipicamente nazionale, e negli ultimi anni sempre più centro-meridionale, del Pdl è ormai inequivocabile, affonda le sue radici nella composizione territoriale dell'elettorato, che dopo Sicilia e Sardegna annette an-

che Campania e Calabria alle aree «conquistate» e quindi vede nella gestione della spesa pubblica centrale una leva di consenso indispensabile nel Sud; al punto che una frangia estrema del Pdl, come il Movimento per le Autonomie che fa capo al governatore siciliano Raffaele Lombardo, ostenta di essere ormai apertamente «scismatica» rispetto al Pdl per ragioni antitetiche a quelle della Lega Nord e proprio per censurare una pretesa subalternità della politica economica del governo alla linea leghista. Altro sarebbe se, attraverso il federalismo fiscale, si compisse il miracolo dell'«ottimizzazione della spesa pubblica» tante volte utopicamente vagheggiata, attraverso il «controllo sociale diretto» degli elettori sugli eletti. In pratica, il scior Brambilla, come pure don Gennaro, eleggono Tizio perché governi al meglio le tasse locali che gli pagano e, se non lo fa, lo cacciano. Balle. Favole di Cappuccetto rosso. Nella realtà italiana, quella «politicamente scorretta» che tutti conosciamo benissimo anche se per fortuna non tutti pratichiamo, gli elettori controllano solo una cosa, a proposito degli eletti: se gli fanno oppure no i favori promettendo i quali si sono fatti eleggere. Punto. Soprattutto al Sud, non c'è

16/04/2010

barba di elettore che abbia, condotta di chi ha eletto. O, Quarant'anni di storia del
non diciamo la competenza se c'è, è uno su mille, una decentramento amministra-
ma neanche la volontà di mosca bianca, un'eccezione tivo italiano dimostrano so-
controllare «nel merito» la che conferma la regola. lo una cosa: che il suo effet-

to sulla spesa pubblica è sta-
to sempre moltiplicatore, e
mai calmieratore.

Giulio Genoio

La Ctr Genova considera le strutture beneficiarie di agevolazioni fiscali come le imprese agricole

L'agriturismo non paga la Tarsu

L'attività non deve versare la tassa rifiuti come fosse un albergo

Le aziende di agriturismo non pagano la tassa di smaltimento dei rifiuti e, in ogni caso, a queste imprese non può essere applicata la tariffa delle attività alberghiere; gli agriturismi, infatti, sono destinatari delle stesse agevolazioni che competono alle imprese agricole. Sono le precise conclusioni che si leggono nella sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale di Genova n. 165/04/2009, depositata in segreteria lo scorso 7 settembre. I giudici regionali liguri hanno infatti confermato la decisione dei colleghi della commissione provinciale di La Spezia che avevano originariamente accolto le doglianze dell'azienda agrituristica. Questa stessa che, sino dal ricorso introduttivo, aveva sostenuto l'esenzione dal pagamento della tassa. Di diverso avviso, l'ufficio tributi del

comune di La Spezia aveva replicato sostenendo l'affinità tra le strutture agrituristiche e quelle alberghiere recettive; evidenziando, comunque, che l'esenzione poteva essere concessa solo in caso di apposita richiesta scritta da presentare entro il venti di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si era verificato il presupposto di esclusione; richiesta che nel caso specifico non era avvenuta. La sentenza dei giudici regionali liguri, in linea con la normativa e la giurisprudenza, consente di fare il punto sulle disposizioni applicabili alla fattispecie: preliminarmente occorre chiarire che l'articolo 2 della legge n. 730/1985 ha stabilito che, l'attività agrituristica, debba essere considerata attività agricola a tutti gli effetti. La stessa cassazione, decidendo in merito alla tariffa applicabile per la fornitura dell'ac-

qua, nella sentenza n. 8851/2007 ha stabilito che, anche antecedentemente all'entrata in vigore del dlgs 228/2001, le attività agrituristiche caratterizzate da un rapporto di complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali (che devono rimanere principali), sono considerate attività agricole a tutti gli effetti e ad esse devono essere applicate le tariffe previste per l'attività agricola e non quelle stabilite per l'utenza alberghiera. I comuni invece, per quanto concerne le eventuali riduzioni od esenzioni riservate a questi fabbricati rurali di tipo abitativo, potranno aver previsto particolari riduzioni, o anche l'esclusione dalla Tarsu; l'articolo 66, comma quattro, lettera b) del dlgs 507/1993 consente al regolamento comunale di stabilire una riduzione del 30%;

mentre, la legge 425/1996, articolo 12-bis, autorizza il comune a prevedere una esenzione totale dal pagamento di questo tributo per gli edifici rurali siti nelle zone agricole ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione. Si rileva anche che l'art. 7 della legge 96/2006 stabilisce che in difetto di specifiche disposizioni, alle attività agrituristiche si applicano le norme per il settore agricolo. Per quanto concerne la mancata richiesta dell'agevolazione fiscale di riferimento, i giudici regionali hanno concluso dicendo che la mancanza di una specifica richiesta costituisce adempimento «meramente formale», dalla cui omissione possono scaturire «sanzioni» ma non è motivo di esclusione dalla esenzione.

Benito Fuoco

Sentenza della Corte di cassazione sulla difesa dei dipendenti vs i datori

Lavoratori sempre tutelati

Il procedimento disciplinare chiede garanzie

La Corte di cassazione conferma: se il lavoratore chiede di essere «sentito a difesa», il datore ha l'obbligo dell'audizione orale del dirigente sottoposto a procedimento disciplinare. Con la sentenza n.5864 dell'11 marzo scorso la Corte di cassazione si è pronunciata sull'applicabilità delle tutele previste dall'art. 7 St. lav. ai dirigenti e sul diritto di questi di essere sentiti, se ne facciano richiesta, durante un procedimento disciplinare a loro carico pena l'illegittimità del procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. La Corte d'appello di Roma dichiarava l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato ad un dirigente, condannando la società datrice di lavoro al pagamento dell'indennità di mancato preavviso e dell'indennità supplementare ex art. 19 Ccnl dei dirigenti di aziende industriali. Il giudice osservava che il licenziamento era stato applicato senza provvedere alla richiesta audizione orale e che, pertanto, era configurabile la

violazione dell'art. 7 dello Statuto, osservando che questa norma doveva ritenersi applicabile in quanto il ricorrente non era un dirigente apicale. L'azienda deposita ricorso in Cassazione, sostenendo che l'applicazione dell'art. 7 St. lav. doveva ritenersi esclusa anche per i dirigenti non apicali in possesso di rilevanti poteri. La Suprema corte ha affrontato per primo punto l'applicabilità dell'art. 7, osservando che il tratto caratterizzante dell'art. 7 deve essere individuato nell'esigenza di garantire ad ogni lavoratore, nel momento in cui gli siano addebitate condotte con finalità sanzionatorie, il diritto di difesa, e tutto ciò implica che non si può arrivare ad una lettura restrittiva del dato normativo che finisca per penalizzare i dirigenti, i quali, specialmente se con posizioni di vertice e se dotati di più incisiva autonomia funzionale, possono subire danni con conseguenze irreversibili per una futura ricollocazione professionale. In secondo luogo l'azien-

da denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 7 dello St. lav. osservando che il dirigente aveva avuto accesso a tutta la documentazione inerente alla contestazione formulata ed era stato messo nella condizione di formulare ampie giustificazioni, e che la richiesta di audizione orale appariva puramente dilatoria non potendo nulla aggiungere alla difese esperite. La Suprema corte, in questo secondo punto ha voluto precisare che la disposizione dell'art. 7, comma secondo, della legge n. 300 del 1970, deve essere interpretato nel senso che il lavoratore è libero di discolarsi nelle forme da lui prescelte e, quindi, per iscritto o a voce. Se il lavoratore esercita il proprio diritto, chiedendo espressamente di essere «sentito a difesa» nel termine previsto dal comma quinto dello stesso art. 7, il datore di lavoro ha l'obbligo della sua audizione, pena l'illegittimità del procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. Pertanto la richiesta di audizio-

ne del lavoratore non risulta sindacabile da parte del datore di lavoro in ordine alla sua effettività difensiva, ma viceversa è funzionale a consentire la piena rispondenza del giudizio disciplinare al principio del contraddittorio tra le parti e, quindi, alla piena realizzazione del diritto di difesa dell'incolpato, con l'espressa previsione dell'impossibilità di applicare qualsiasi sanzione più grave del rimprovero verbale senza che il lavoratore, che ne abbia fatto richiesta, sia sentito a sua discolta. Perciò il ricorso è stato respinto, poiché la richiesta di audizione era stata chiaramente ed univocamente formulata e ribadita, né erano presenti elementi per poter ritenere che la stessa fosse puramente dilatoria o del tutto insuscettibile di apportare elementi ulteriori a giustificazione del fatto addebitato, in considerazione oltremodo della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro esistente col dirigente.

Maria Paola Cogotti

Il dlgs 39/2010 deve prevedere criteri di controllo che tutelino la fede pubblica

Enti locali, revisori di qualità

Attingere dall'elenco dei professionisti in attività

In questo mese numerosissimi sono stati gli articoli, dai toni allarmistici, pubblicati su giornali economici e non relativamente al dlgs 39/2010. L'applicazione della Direttiva 2006/43/CE non deve aprire e, a nostro avviso, non apre la strada a nessuna nuova figura di professionista, ma meglio delinea le modalità di svolgimento di una funzione già esistente. Pertanto la nuova normativa non deve essere vissuta come una minaccia che incombe sulla Categoria, così come lo svolgimento di tale funzione non costituisce questa «grossissima nuova opportunità» che è stata ventilata da molti. Sono infatti circa 9833 le società sulle quali viene effettuato il controllo legale dei conti, contro una popolazione di revisori di circa 140.000. Ciò che risulta rilevante e merita sicuramente un approfondimento, è la modalità di applicazione ed i soggetti a cui è rivolta. Infatti la disciplina del decreto legislativo 27/1/2010, n. 39, concernente la revisione legale, presenta qualche considerevole dubbio interpretativo in relazione alla regolamentazione di quelle situazioni in cui la legge prevedeva la figura del revisore contabile, in ambiti diversi da quelli societari. Secondo le definizioni dell'art.1 del dlgs 39/2010, per «revisore

legale» si intende una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del decreto legislativo stesso; e per «revisione legale» la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del decreto legislativo. Da tali definizioni è quindi evidente come il revisore legale è il soggetto che svolge l'attività di revisione dei conti in ambito societario. Sussistono però altre disposizioni legislative nazionali in relazione ad ambiti diversi da quello prettamente societario, che prevedono la nomina di revisori iscritti al Registro dei revisori contabili con obblighi di controllo e relazione su bilanci o su rendiconti. Tra queste le più rilevanti sono: 1) l'art. 234 del dlgs 18/8/2000, n. 267, Testo unico degli enti locali (Tuel), il quale stabilisce, al secondo comma, che il presidente del collegio dei revisori dei comuni, delle province e delle città metropolitane deve essere un iscritto al Registro dei revisori contabili e che può parimenti essere un iscritto al Registro dei revisori contabili il revisore unico nei comuni sotto i 15.000 abitanti; 2) l'art. 25 del dlgs. 4/12/1997, n. 460, «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non

lucrative di utilità sociale», che prevede il controllo obbligatorio da parte di un revisore iscritto al Registro dei revisori contabili per le Onlus di grandi dimensioni; 3) il controllo obbligatorio previsto per le fondazioni bancarie e quelle liriche. 4) il Dlgs 30/7/1999, n. 286, che impone a tutte le pubbliche amministrazioni l'istituzione di quattro diversi tipi di controllo interno: controllo strategico, controllo di gestione, valutazione dei dirigenti, controllo di regolarità amministrativa e contabile. Quest'ultimo, oltre che dagli organi ispettivi generali (come la ragioneria generale dello stato), viene svolto per ciascun ente pubblico da un collegio di revisori, la maggioranza dei quali deve essere iscritta nel Registro dei revisori contabili; il medesimo D.Lgs. 286/99 stabilisce poi che «le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore». Di primo acchito potrebbe essere naturale considerare che la disciplina in questione possa essere considerata semplice questione di nomenclatura non mutata. C'è però immediatamente da sottolineare come il decreto

legislativo 39/2010 non fa nessun riferimento al Tuel o alle altre norme citate e non contiene, nelle disposizioni finali e transitorie dell'art. 43, norme generali di raccordo che indichino come la nuova dizione «revisore legale» sostituisca in tutte le norme la precedente dizione «revisore contabile». Tale norma generale di raccordo era invece presente nella vecchia normativa disciplinante i revisori contabili. L'articolo 28 del dlgs 88/92, al terzo comma, prevedeva infatti che i richiami contenuti nelle varie leggi ai «revisori ufficiali dei conti» e al «ruolo dei revisori ufficiali dei conti», si intendevano riferiti rispettivamente ai «revisori contabili» e al «registro dei revisori contabili». Pertanto, allo stato attuale, ad esempio, l'art. 234 del Tuel manterrebbe l'indicazione «revisore contabile» con riferimento ad un titolo e ad un registro che non esistono più. Le problematiche non sono però quelle di nomenclatura, che possono essere superate in sede di interpretazione analogica, o di buon senso. La questione centrale è che la nuova disciplina dei revisori legali si basa su due cardini imprescindibili: la formazione continua ed il controllo di qualità. Ai sensi dell'art. 5 del dlgs 39/2010, gli iscritti nel Registro prendono parte a programmi

di aggiornamento professionale, finalizzati al perfezionamento ed al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali. Ai sensi dell'art. 20 del medesimo dlgs gli iscritti nel Registro vengono assoggettati, se non svolgono attività di revisione presso enti di interesse pubblico, ad un controllo di qualità ogni sei anni, diretto a vagliare, tra l'altro, la conformità dell'attività svolta ai principi di revisione, i requisiti di indipendenza applicabili, la quantità e la qualità delle risorse impiegate ed i corrispettivi per la revisione. Che tali due elementi siano imprescindibili per l'esercizio dell'attività di revisore legale è chiaramente dimostrato dalla previsione dell'art. 8 del dlgs 39/2010, che istituisce una sezione apposita del Registro per gli iscritti che per tre anni consecutivi non svolgono attività di revisione legale. Questi revisori, definiti inattivi, non sono tenuti a rispettare gli obblighi di formazione continua, non sono assoggettati ai controlli di qualità e prima di poter assumere nuovi incarichi di revisione legale devono partecipare ad un corso di formazione ed aggiornamento. Pertanto, dalla

lettura superficiale della norma, potrebbe ben configurarsi la situazione per la quale il presidente del collegio dei revisori di una provincia o di un comune o il revisore singolo di un ente pubblico o non profit potrebbe risultare un revisore inattivo. Potrebbe infatti ben sussistere il caso di un presidente di collegio di un ente locale che non svolga attività di revisione legale, cioè di revisione di conti annuali o consolidati di società secondo quanto stabilito dalla direttiva 2006/43 e dal decreto legislativo. Un classico esempio è quello di segretari provinciali o comunali o dei responsabili di servizi finanziari degli enti o dipendenti degli enti pubblici che vengono nominati dai Ministeri quali componenti degli organi di controllo e vigilanza, che sono iscritti all'attuale Registro dei revisori contabili e che quindi possono assumere incarichi presso gli enti locali o non profit, ma che molto difficilmente, se non in casi assolutamente marginali, sono componenti di collegi sindacali che esercitano nell'attuale sistema anche il controllo contabile. Il risultato di tale lettura è che il presidente di un delicato organo di controllo contabi-

le e legale degli enti locali, o il revisore di un ente pubblico o non profit, non sarebbe assoggettato ad obblighi di formazione o a controllo di qualità, mentre i revisori legali di enti di interesse pubblico devono rispettare tali obblighi a pena di sanzioni che possono arrivare persino alla cancellazione dal Registro. Risulta evidente che se l'obiettivo del nuovo sistema di formazione e controllo di qualità è mantenere un elevato e controllato standard di professionalità, conoscenze ed esperienza in soggetti che devono tutelare la fede pubblica, il legislatore non deve permettere che soggetti che tutelano la fede pubblica in enti locali o non profit siano, sic et simpliciter, esentati da qualsiasi obbligo di aggiornamento e di qualità. È evidente che la normativa del decreto legislativo fa chiaro e, probabilmente, esclusivo riferimento alla revisione legale di conti annuali e consolidati di società ed ai principi di revisione concernenti società. D'altra parte il dlgs 39/2010 richiede per la concreta attuazione l'emanazione di svariati regolamenti, tanto che fino all'emissione di tali provvedimenti, rimane in pieno vigore il Registro dei revisori

contabili e tutta la disciplina correlata. Appare auspicabile che in sede regolamentare il Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche di concerto col Ministero degli Interni, introduca condizioni affinché i revisori degli enti sopra menzionati non possano essere scelti all'interno della Sezione speciale dei revisori inattivi. Per rendere effettivo tale principio, dovrebbe sussistere una forma di controllo di qualità ed essere inserito un obbligo formativo specifico in connessione a materie di contabilità pubblica e di normativa degli enti locali e non profit, in via aggiuntiva alla formazione già prevista dal decreto legislativo. L'obiettivo di tale necessaria ulteriore regolamentazione è e resta ovviamente la tutela della fede pubblica per un migliore contributo di professionalità e competenza dei revisori di tutti gli enti per il raggiungimento di obiettivi di efficienza e di controllo, specialmente con riferimento alla gestione della spesa nella pubblica amministrazione.

Maria Pia Nucera

Oggi in cdm il decreto legislativo che attua la delega della legge 69/2009. Critiche dall'Anma

Davanti al Tar chi tace acconsente

La sentenza può essere motivata con i fatti non contestati

Nel processo amministrativo chi tace acconsente. Il decreto legislativo di riassetto della disciplina del processo amministrativo, in attuazione della delega disposta dall'articolo 44 della legge 69/2009, che va oggi sul tavolo del consiglio dei ministri, inserisce la regola di giudizio per cui la sentenza può essere motivata con i fatti non contestati dalle parti. E quindi anche dalle amministrazioni, i cui atti sono impugnati con ricorsi al Tar e al Consiglio di stato. Non costituirsi in giudizio e non contestare i fatti ricostruiti dal ricorrente potrebbe, dunque, costare caro. Ma vediamo di illustrare i tratti più significativi per gli enti locali. Partendo, proprio, dalla possibilità di motivare le sentenze con i fatti non contestati, che non deve essere considerata solo un tecnicismo forense, ma deve essere valutata per i risvolti pratici. L'articolo 64 del codice prevede che il giudice può porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite. Questo significa che le pubbliche amministrazioni, se non si costituiscono in giudizio, rischiano che le sentenze siano assunte solo sulla base delle dichiarazioni e delle prove portate dal ricorrente. Significa anche che, costituendosi in giudizio, le p.a. devono contesta-

re tutti i fatti descritti dal privati, perché altrimenti si ritengono provati. In sostanza non costituirsi in giudizio, circostanza che avviene spesso soprattutto per ragioni di carattere finanziario, potrà avere l'effetto di lasciare al giudice, quale metro di giudizio, la sola versione dei fatti del ricorrente (purché supportata da prove). Tra l'altro, se occorre fare attenzione ai problemi di bilancio per sostenere le spese di giudizio, bisogna fare attenzione anche a difendere in maniera incondizionata i propri atti amministrativi. Non è infrequente, infatti, ancora oggi che un ente pubblico, magari in una situazione normativa non chiara, preferisca aspettare la sentenza negativa del Tar, piuttosto che annullare gli atti in autotutela. In sostanza, a fronte di casi dubbi, si sceglie di attendere e di dare esecuzione ad una sentenza del Tar piuttosto che assumersi responsabilità. Questa scelta ha un senso compiuto se la soccombenza al Tar non porta conseguenze negative. Con il codice del processo amministrativo una scelta di questo andrà, invece, attentamente soppesata anche in relazione alla disciplina delle spese di giudizio. Il codice, infatti, richiama integralmente la disciplina del codice di procedura civile. Non solo. Il codice prevede anche che il giudice, nel

pronunciare sulle spese, può condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte di una somma di denaro equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati. Insomma anche un comune che resiste in giudizio deve pensarci bene, perché c'è il rischio di pagare spese e danni da lite temeraria. Ovviamente l'alternativa c'è ed è proprio l'autotutela, che la via di uscita per evitare conseguenze peggiori. Quanto al risarcimento del danno, le amministrazioni ricevono dal codice del processo un quadro di certezza. L'azione di risarcimento per lesione di interessi legittimi deve essere proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato oppure dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo (articolo 30). Sempre il codice, a beneficio delle P.a. e bloccando possibili speculazioni, esclude il risarcimento dei danni al privato, che avrebbe potuto evitarli usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'impugnazione, nel termine di decadenza, degli atti lesivi illegittimi. Quindi c'è un termine massimo per chiedere i danni da lesione di interesse legittimo e se non si impugna l'at-

to, allora, il risarcimento sarà decurtato. Se, invece, si impugna l'atto, il privato può sempre chiedere i danni o in corso di giudizio o fino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Il codice, poi, disciplina i riti speciali e, tra questi, il rito accelerato per gli appalti. In materia va sottolineato che il codice ripete una serie di disposizioni già inserite nel decreto legislativo 53/2010 (recepimento direttiva ricorsi): questo vale per i termini e modalità del rito abbreviato, la dichiarazione di inefficacia del contratto e le sanzioni pecuniarie nel caso di gravi violazioni da parte della stazione appaltante). Per rimanere nell'ambito dei contenziosi, che possono toccare direttamente gli enti locali, vanno richiamati i riti relativi all'accesso ai documenti amministrativi e quelli contro l'inerzia della pubblica amministrazione. Per i ricorsi in materia di accesso continua a valere la regola per cui gli enti possono difendersi con un proprio dirigente, senza ricorrere a un avvocato. Quanto al rito avverso il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione prevede che il cittadino possa anche proporre contemporaneamente il ricorso contro il silenzio e la richiesta di risarcimento danni: il giudice definirà con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e fisserà

16/04/2010

l'udienza pubblica per la trattazione della domanda risarcitoria. L'ente locale rischia di trovarsi più velocemente di fronte a una sentenza che condanna la sua inerzia. Il testo del Codice, peraltro, ha perso per strada alcuni pezzi (stando al testo disponibile, anche la class action pubblica, che rimane disciplinata dalla legge 198/2008). Lo sottolinea Linda Sandulli, presidente dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi, secondo cui dal testo sono state «espunte le novità più significative quali le azioni di accertamento e di adempimento e l'istituzione di sezioni stralcio per lo smaltimento dell'arretrato». «L'Anma», prosegue Sandulli, «sottolinea che, comunque, rimane sussistente l'ineludibile esigenza di un intervento di riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa, che risolva le contraddizioni e le incongruenze determinate dall'insediamento dei Tar in un tessuto istituzionale, ormai anacronistico, relativo al solo Consiglio di stato».

Antonio Ciccia

Il bilancio 2009 di Conai fotografa una realtà in crescita al Sud. Facciotto: investire in comunicazione

Raccolta differenziata a gonfie vele

Riciclate 3 mln di tonnellate di imballaggi. Ai comuni 270 mln

Nel 2009, sono stati circa 7 mila i comuni che hanno rinnovato o attivato la convenzione con il sistema Conai (il consorzio privato senza fini di lucro per il recupero e riciclo dei materiali di imballaggio), servendo in questo modo un totale di 50 milioni di italiani. Ciò ha consentito di raccogliere oltre tre milioni di tonnellate di rifiuti (erano state 2,8 milioni nel 2008, pari a un incremento a livello nazionale del 7,7%) e ha fatto affluire nelle casse dei comuni 270 milioni di euro solo nel 2009 (+7,5% rispetto al 2008), portando a oltre 2 milioni di euro gli introiti incamerati dai comuni dal 1999, anno di sottoscrizione dell'accordo Anci-Conai, a oggi grazie al sistema consortile. Una cifra destinata a crescere in futuro, visto che è stato recentemente formalizzato l'incremento (+0,53%) dei corrispettivi riconosciuti ai comuni per il conferimento dei rifiuti di imballaggio. I dati sulla raccolta differenziata nel 2009, che ItaliaOggi è in grado di anticipare, sono tanto più significativi in quanto giungono a conclusione di un anno caratterizzato dalla crisi economica e da una forte contrazione dei prezzi delle materie prime. Un risultato che non può non lasciare soddisfatto Walter Facciotto, direttore generale del Conai. «Nonostante la crisi economica, i comuni italiani hanno potuto avvalersi del sostegno del sistema consortile che ha continuato a garantire il ritiro di tutti i rifiuti di imballaggio raccolti in modo differenziato, riconoscendo un corrispettivo economico», osserva. E traccia un bilancio di dieci anni di raccolta differenziata. «In dieci anni di attività del Conai, il beneficio economico e ambientale per il paese è stato di 6,7 miliardi di euro; sono state 48,2 milioni le tonnellate di emissioni di anidride carbonica evitate, 76mila i nuovi

posti di lavoro creati e 325 le nuove discariche evitate». Ma il risultato di cui il direttore del Conai va più orgoglioso è il balzo che ha fatto segnare la raccolta differenziata al Sud: +20% rispetto all'incremento nazionale del 7,7%. «Ci sono realtà come Salerno e Palermo dove in pochi anni abbiamo ottenuto risultati considerevoli. A Salerno in particolare siamo passati dal meno 10% di raccolta nel 2008 al +60% nel 2009. Segno che la virtuosità in questo settore non è una questione di latitudini geografiche, ma un fatto culturale e di sensibilità personale dei sindaci. I comuni, grandi e piccoli del Sud, che hanno investito nella raccolta differenziata sono stati premiati». Nonostante questo, però, il divario tra le due Italie resta ancora significativo. Nel Nord sono state raccolte 89 kg per abitante contro i 52 kg del Centro e i 37 del Sud. Ecco perché bisogna fare di più. Investendo in comunicazio-

ne e formazione. «Sul fronte della comunicazione», prosegue Facciotto, «dal 2006 a oggi sono stati finalizzati progetti che hanno raggiunto oltre 10 milioni di cittadini con un investimento di 15 milioni di euro». E come negli anni passati, anche nel 2010 il bando Anci-Conai prevede finanziamenti per campagne di comunicazione che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero dei materiali di imballaggio. In particolare sono stati stanziati 1,2 milioni di euro all'anno per cinque anni per attività di comunicazione a livello locale. A cui si aggiungono 10 milioni di euro (2 all'anno per cinque anni) destinati ai comuni intenzionati a iniziare un percorso di raccolta differenziata. «Soldi che serviranno ad aiutare i sindaci nella delicata fase di start up della raccolta», promette Facciotto.

Francesco Cerisano

ENTI LOCALI

In house, i costi del personale vanno coperti dalle tariffe

Il costo del personale di una società in house deve essere coperto dai proventi tariffari e soltanto dopo una verifica sulla possibilità di coprire con le tariffe nuove assunzioni sarà possibile stipulare nuovi contratti di lavoro. È quanto afferma la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche nel parere del 14 marzo 2010 (relatore Massimiliano Atelli) alla quale era stato posto da una Autorità d'ambito un quesito in ordine all'assunzione di diverse unità di personale da parte di una società (a totale prevalenza di capitale pubblico) incaricata della gestione del servizio idrico integrato in Abruzzo. In particolare si sosteneva che le assunzioni effettuate sarebbero state

poste in essere violando sia la normativa regionale (legge Abruzzo n. 23 del 2004), sia l'articolo 18 del decreto legge 112/2008. Nel parere si richiama in primo luogo la disciplina regionale, che obbliga le società in house a rispettare delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l'assunzione di personale dipendente, normativa che ha anche superato il vaglio di costituzionalità dal momento che non è stata ravvisata dai giudici della suprema corte alcuna limitazione alla capacità di agire di persone giuridiche private. Il parere aggiunge anche un richiamo alla disciplina del decreto 112/2008, ricordando che la norma statale aveva previsto che le società non quotate in borsa che gestiscono servizi

pubblici avrebbero dovuto adottare criteri e modalità per il reclutamento del personale in linea con il rispetto di procedure ad evidenza pubblica. La Commissione, infine, chiude la ricognizione della disciplina sull'assunzione del personale citando un parere della Corte conti Lombardia (n. 193/2009) che considera come spese sostenute direttamente dall'ente locale quelle relative al personale iscritte nel bilancio della società pubblica in house, sia essa partecipata al 100% o a quote inferiori. Il ragionamento dei giudici contabili, così come chiaramente riportato nel parere della Conviri, è che il "passaggio" di servizi e attività dall'ente locale a enti parteci-

pati non può mai essere utilizzato per «eludere le normative pubblicistiche in tema di finanza pubblica o attività contrattuale che disciplinano l'attività della pubblica amministrazione e, in particolare, la disciplina vincolistica in materia di personale». Da questi richiami appare quindi evidente come la risposta al parere possa ritenersi implicitamente negativa. Invece la Commissione pone in evidenza che il cosiddetto «metodo normalizzato» prevede che la voce costo del personale debba essere espressamente prevista in sede di redazione del piano d'ambito e specificata nel modello organizzativo.

Andrea Mascolini

L'ANALISI

Direttiva ricorsi, i Tar si portano avanti

Il 27 aprile entrerà in vigore il decreto legislativo n. 53/2010 che ha recepito la 2007/66/CE (cd direttiva ricorsi); i bandi pubblicati dopo tale data avranno, come primo effetto, la sicurezza che i relativi contratti saranno eseguiti senza il dubbio di eventuali ricorsi pendenti. Ma che cosa sta avvenendo in questo momento nelle aule dei nostri Tar per controversie relative ad aggiudicazioni avvenute dopo il dicembre 2007 (momento dell'entrata in vigore della normativa europea)? È oramai orientamento giurisprudenziale consolidato che i nostri giudici amministrativi possano già decidere sulle sorti del contratto stipulato a seguito di una illegittima aggiudicazione. E in tale senso si è mosso anche il Tar Calabria, Catanzaro (sentenza numero 457 del 12 aprile 2010) che sancisce, senza ombra di dubbio, la nullità di un contratto di appalto, in parte già eseguito. In prima battuta, il Collegio giudicante ritiene illegittimo il comportamento di una stazione appaltante per violazione della regola generale di scelta del contraente che è rappresentata dalla procedura aperta volta ad assicurare, mediante la più ampia partecipazione degli operatori economici, la tutela della concorrenza e i valori a essa sottesi e cioè, sul piano comunitario, la libera circolazione delle persone e delle merci, sul piano costituzionale, il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) in relazione all'interesse pubblico finale e concreto che deve essere perseguito, nonché la libera iniziativa economica degli imprenditori di settore (art. 41 Cost.). Nel caso in esame, infatti, l'adito giudice reputa che l'amministrazione abbia violato i predetti principi in quanto, estendendo la portata di una precedente gara mediante la modifica del suo ambito e dell'importo pattuito, ha di fatto affidato un nuovo servizio senza ricorrere alle procedure di garanzie che devono, come già sottolineato, essere finalizzate ad assicurare la massima partecipazione degli operatori economici. Poiché

nella specifica fattispecie «il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo l'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa, essendosi limitato a provare la illegittimità dell'atto e non la illiceità della condotta», non viene riconosciuto un risarcimento del danno ingiusto ma viene invece accettata e accertata la giurisdizione del giudice amministrativo relativamente alla richiesta di dichiarazione di inefficacia del contratto medio tempore stipulato. I giudici calabresi nel ricordare che «la Corte di cassazione, sezioni unite, con ordinanza 10 febbraio 2010, n. 2906, mutando orientamento, ha ritenuto che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di procedure di gara si estende anche al contratto» sostengono che sul piano costituzionale, la giurisdizione esclusiva estesa al contratto è compatibile con il modello delineato dall'art. 103 della Costituzione. Successivamente ribadiscono che si giustifica la giurisdizione esclusiva in ragione del «collegamento» stret-

to tra la fase amministrativa e la fase negoziale di conclusione del contratto. Tale collegamento deriva dal fatto che il vizio del contratto è conseguenza del vizio del provvedimento. In presenza di un vizio autonomo del contratto tale nesso viene meno. In definitiva, la giurisdizione esclusiva si giustifica, sul piano costituzionale, non soltanto in presenza di un intreccio di interessi legittimi e diritti soggettivi, nonché di diritti soggettivi incisi dall'esercizio di un potere amministrativo (Corte cost. n. 32 del 2010), ma anche in presenza di interessi legittimi e diritti soggettivi «separati» ma, nondimeno, strettamente collegati. In conclusione quindi il giudice amministrativo conferma la inefficacia del contratto, non sussistendo «esigenze imperative» che impongono il mantenimento del rapporto contrattuale in atto anche perché, come sottolineato, il servizio oggetto dell'appalto era comunque assicurato sia pure secondo modalità diverse.

Sonia Lazzini

La Corte conti della Lombardia sposa la linea interpretativa dell'Anci. Ma restano i dubbi

Enti, progressioni verticali legittime

Concorsi riservati ok fino al recepimento della riforma Brunetta

Apertura per le progressioni verticali negli enti locali, secondo la Corte dei conti, sezione delle autonomie locali della Lombardia. Il parere 18 marzo 2010 n. 375, riprendendo alcune delle considerazioni proposte dalle linee interpretative redatte dall'Anci sulla riforma Brunetta, afferma che le amministrazioni locali attualmente potrebbero porre in essere concorsi interamente riservati, essendo solo obbligate «a recepire entro il 31 dicembre 2010 nei propri ordinamenti i principi introdotti dal dlgs 150/2009 avendo cura di assicurare il massimo rispetto dei parametri costituzionali stabiliti in materia di accesso e tenuto conto che le procedure di cui all'art. 91, 3° comma Tuel assumono carattere residuale e limitato a particolari profili e figure professionali caratterizzate da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente». In poche parole, fino all'eventuale recepimento, gli enti locali potrebbero ancora, sia pure in via eccezionale e limitata, dedicare progressioni verticali a particolari figure. Questo, perché occorre valorizzare due elementi. In primo luogo, la previsione dell'articolo 1, comma 4, del dlgs 267/2000, che richiede la modifica espressa delle

disposizioni ivi contenute, mancante nel dlgs 150/2009. In secondo luogo, perché l'obbligo di assumere mediante concorsi pubblici con riserva dei posti non superiore al 50% impedirebbe di fatto ai piccoli comuni il riconoscimento della professionalità acquisita dai propri dipendenti. In tale quadro, dunque, secondo la sezione «rispetto alla norma rivolta in generale alle pubbliche amministrazioni dall'art. 24 (del dlgs 150/2009) debba prevalere la disciplina speciale introdotta dall'art. 31 per gli enti territoriali ai fini di tutela dell'autonomia locale costituzionalmente garantita». Il parere espresso dalla sezione, tuttavia, non può essere condiviso, risultando affetto da diversi vizi interpretativi. In primo luogo, non è corretto ritenere che gli enti locali debbano recepire «nei propri ordinamenti i principi della riforma-Brunetta». Recepire significa che una certa norma non dispiega efficacia in un ordinamento, se prima questo non la fa propria, potendo anche in parte modificarla, come avviene nel processo di recepimento delle direttive europee. Ebbene, l'articolo 31 (come anche l'articolo 16) del dlgs 150/2001 non prevede affatto questo percorso, ma esattamente l'opposto: sono gli enti locali a

dover adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni del dlgs 150/2009. Il che significa che se l'ordinamento locale preveda norme contrastanti con la riforma, deve modificarle per renderle compatibili con la riforma stessa. In secondo luogo, la sezione incorre nel medesimo errore prospettato dall'Anci nel ritenere che l'articolo 91, comma 3, del dlgs 267/2000 costituisca la norma vigente applicabile nelle more dell'obbligatorio adeguamento ordinamentale. L'articolo 91, comma 3, infatti, risulta disapplicato dal 5 ottobre 2001, da quando è entrato in vigore il Ccnl di comparto che all'articolo 9, ha stabilito: «in materia di progressione verticale del personale nel sistema di classificazione, è integralmente ed esclusivamente confermata la disciplina dell'art.4 del Ccnl del 31.3.1999, relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto regioni-autonomie locali, anche nella vigenza dell'art.91, comma 3, del Tuel n. 267/2000». Non v'è, dunque, possibilità alcuna di ritenere legittimamente vigente una norma a suo tempo disapplicata dal contratto collettivo, nell'esercizio della forza derogatoria all'epoca attribuitagli dall'articolo 2, comma 2, del dlgs 165/2001. In terzo luo-

go, non è corretto sostenere, come si evince dal parere, una dicotomia nella disciplina delle progressioni: l'articolo 24 del dlgs 150/2009 valevole per tutte le amministrazioni in contrapposizione all'articolo 31, valevole solo per gli enti locali. L'articolo 24 del dlgs 150/2009 non è la fonte di regolazione della progressione di carriera: esso è inserito nel capo dedicato alla meritocrazia, al solo scopo di evidenziare che la progressione di carriera va connessa alla positiva valutazione dei dipendenti interessati. La fonte di disciplina dei concorsi con riserva è, invece l'articolo 52, novellato, del dlgs 165/2001, norma che estende il suo campo di applicazione a tutte le amministrazioni pubbliche, non ultimi gli enti locali. Tale disposizione è espressamente qualificata dall'articolo 74 del dlgs 150/2009 diretta applicazione dell'articolo 97 della Costituzione. L'articolo 52 del dlgs 165/2001, dunque, ha soppiantato ogni altra disposizione diversa in merito alla progressione di carriera, eliminando radicalmente ed irrimediabilmente le progressioni verticali dall'ordinamento giuridico nel suo complesso, dunque anche per gli enti locali.

Luigi Oliveri

Operativa dal 12/4 l'applicazione Siquel

Questionari online per i revisori

Si chiama Siquel (Sistema informativo questionari enti locali) l'applicazione web prodotta dalla Corte dei conti che, dallo scorso 12 aprile, previa registrazione, permetterà a breve di compilare online i questionari sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo distinti per province, comuni superiori ed inferiori a 5.000 abitanti. Al momento, il progetto è in fase sperimentale ma coinvolge tutte le province e circa trenta comuni per ogni regione, appositamente individuati dalle sezioni regionali di controllo della magistratura contabile. La registrazione, come detto, è stata avviata da lunedì scorso ed è riservata ad un solo

presidente del collegio dei revisori (ovvero il revisore unico) e ad uno o più collaboratori del collegio dei revisori che svolgono le loro funzioni esclusivamente negli enti già individuati dalle articolazioni regionali di controllo della Corte. Accendendo dal sito istituzionale della corte, occorrerà cliccare sul link «Trasmissione telematica dei dati contabili degli enti locali». Questa maschera permetterà l'accesso all'applicazione Siquel ed alla pagina di autenticazione, in cui è presente il link «registra nuovo utente». Saranno generati due profili di utenza. Il primo, riservato al presidente del collegio dei revisori o al revisore unico, avrà la funzio-

ne di compilazione ed invio del questionario, rappresentando il «referente ufficiale» verso le sezioni regionali di controllo della Corte. Mentre la funzione riservata al collaboratore sarà quella di compilazione dei questionari. Una volta registrati, il profilo del nuovo utente sarà segnalato, mediante invio di email, alla sezione regionale di controllo della Corte di propria competenza, che in tal modo potrà procedere alla successiva abilitazione. Sul punto, la magistratura contabile ha diffuso, oltre ad una guida operativa, anche delle frequently asked questions (faq) così da sgomberare i dubbi sui passaggi dell'intera procedura. In particolare, gli utenti po-

tranno accedere all'applicazione solo dopo aver ricevuto l'abilitazione dalla Corte. Di questo, infatti, ne riceveranno apposita comunicazione all'indirizzo email comunicato al momento della registrazione. Il sistema, inoltre, prevede delle opportune voci che permetteranno agli utenti abilitati di cambiare i propri dati di registrazione (tranne il nominativo, la data di nascita e il codice fiscale), così come i nominativi dei collaboratori (funzione, questa, riservata ai soli presidenti dei collegi di revisione).

Antonio G. Paladino

La Cassazione propende per un'interpretazione difforme rispetto alla tesi delle Finanze

Ici, più tutele per i contribuenti

L'errore nel classamento dell'immobile non grava sui proprietari

In tema d'imposta comunale sugli immobili il principio generale rinveniente dalla lettura dell'art.5, comma 2° del dlgs n. 504/1992 secondo cui la base imponibile Ici è determinata prendendo in considerazione la rendita catastale così come vigente al 1° gennaio del periodo d'imposta considerato, non è applicabile in tutti i casi in cui l'Agenzia del territorio modifichi un precedente classamento rivedendo a posteriori, su richiesta dello stesso contribuente, la congruità della rendita catastale assegnata all'immobile. È quanto ha disposto la Corte di cassazione in concomitanza della sentenza n. 6475 del 17 marzo scorso. La ratio dell'orientamento assunto dai giudici di Palazzaccio rinviene nel caso di specie dalla necessità di non fare gravare sul contribuente, in termini di quantificazione dell'imposta, un eventuale errore di classamento dell'immobile imputabile all'Agenzia del territorio e rilevato successivamente dal-

lo stesso ufficio. Infatti, la determinazione della base imponibile Ici riferita ai fabbricati è strettamente subordinata al parametro catastale così come vigente al 1° gennaio del periodo d'imposta considerato. Per cui la regola vuole che eventuali attribuzioni di rendita rinvenienti da nuovi classamenti segnalati dallo stesso contribuente attraverso il sistema Docfa hanno inevitabilmente efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo, non potendo, in materia d'Ici, la nuova rendita catastale incidere sui periodi d'imposta pregressi. È questa una casistica configurabile allorché la rendita catastale attribuita ab origine non è più idonea a misurare la redditività media ordinaria ritraibile dal fabbricato in quanto sono nel frattempo intervenute oggettive modifiche permanenti di carattere strutturale o funzionale sul fabbricato. Non rientra nella casistica richiamata quella in cui interviene a posteriori una modifica cosiddetta d'ufficio del

classamento immobiliare precedentemente attribuito dall'Agenzia del territorio, a seguito di un riesame delle peculiarità principali del fabbricato a cui è strettamente subordinata la potenzialità reddituale dell'immobile. In tal caso, la modifica d'ufficio adoperata dall'Agenzia del territorio non può avere efficacia dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo, bensì, avrà efficacia retroattiva andando essa ad incidere inevitabilmente sui periodi d'imposta pregressi. La ratio di tale assunto rinviene dalla considerazione che trattasi nel caso di specie di un provvedimento correttivo con il quale l'Agenzia del territorio ha ritenuto necessario rivedere a posteriori una situazione catastale pregressa. Pertanto, l'errore commesso e riconosciuto dall'Agenzia del territorio nella determinazione del classamento riferito al fabbricato, non possono penalizzare il contribuente in sede di quantificazione della

debenza Ici. È questo il principio generale palesato dalla Suprema corte in concomitanza della sentenza n. 6475 pronunciata il 17 marzo 2010 da cui è emersa una posizione chiaramente difforme rispetto a quella evidenziata dal ministero delle Finanze in concomitanza della risoluzione n. 226 del 27/11/1997. In particolare, il dicastero in occasione della risoluzione richiamata dispose espressamente «che si rende applicabile la regola generale contenuta nel primo periodo del secondo comma dell'art. 5 del dlgs n. 504/1992, in forza del quale, dovendosi assumere, per ciascun anno d'imposta, le rendite quali risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposizione medesimo, le modifiche di rendita hanno effetto dall'anno di tassazione successivo a quello nel corso del quale le modifiche risultano essere state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti)».

Giuseppe Durante

Un vademecum in vista della scadenza del termine per chiudere i bilanci

Patto di stabilità 2010 tra novità e conferme

È un patto di stabilità con tante novità ed diverse conferme, quello che si va delineando, in particolare alla luce del dl n. 2/2010 (c.d. decreto salva enti), convertito con legge n. 42 del 26 marzo 2010 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27/3/2010). Esclusioni di pagamenti in conto capitale. Fra le novità più importanti merita certamente di essere segnalata la riproposizione, prevista dal comma 4-sexies dell'art. 4, anche al 2010 del meccanismo previsto dall'art. 7-quater, comma 1, lettere a) e b), e comma 3 del dl 5/2009, convertito con legge 33/2009. Trova quindi applicazione, anche per il 2010, l'esclusione dal saldo utile ai fini del patto di stabilità dei pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti, nonché i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziati dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione degli stessi. Possono beneficiare di tali esclusioni solo le province e i comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti che presentino contestualmente i seguenti requisiti: 1) rispetto del patto di stabilità interno nell'anno 2008; 2) rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica; 3) volume di impegni per spesa corrente nel 2009, al netto delle spe-

se per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale o provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2006-2008. **Entrate da operazioni straordinarie.** L'art. 4, c. 4-quinquies, del dl 2/2010 reca un'interpretazione autentica dell'art. 7-quater, c. 10, del dl 5/2009 (legge 33/2009), prevedendo che gli enti che hanno operato nell'anno 2009 l'esclusione delle entrate straordinarie (cessioni di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché risorse derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate nei mercati regolamentati, e risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito) sono tenuti ad operare la stessa esclusione anche per gli anni 2010 e 2011. Gli altri enti, invece, dovranno considerare tali entrate incluse sia nella base di riferimento 2007 che nei risultati utili 2010 e 2011. Come si ricorderà, l'abrogazione del comma 8 dell'art. 77-bis del dl 112/2008 (operata dall'art. 7-quater, c. 9, lett. a) del dl 5/2009) ha avuto come conseguenza che gli accertamenti di parte corrente e le riscossioni in conto capitale relative alle operazioni straordinarie appena ri-

chiamate non possono essere escluse né dal saldo finanziario 2007 né dai saldi utili per gli anni 2010 e 2011. Per evitare di svantaggiare gli enti che avevano utilizzato l'opzione prevista dal comma 8, il dl 5/2009, all'art. 7-quater, comma 10, ha previsto la possibilità per quegli enti che avevano approvato il bilancio di previsione prima del 10 marzo 2009 (cioè in vigore del comma 8) la possibilità di optare se avvalersi o meno del mutato quadro normativo di riferimento. Per cui, solo gli enti che hanno approvato il bilancio prima del 10 marzo 2009 e che non hanno ritenuto di avvalersi del novellato quadro normativo in virtù dell'abrogazione del citato comma 8, hanno potuto escludere le entrate straordinarie sia dal 2007 che dal triennio 2009/2011. **Dividendi di società quotate.** Un'ulteriore innovazione al patto di stabilità 2010 viene apportata dall'art. 4, c. 4-septies, lett. a) del dl 2/2010 che, introducendo il comma 9-bis all'art. 77-bis del dl 112/2008, prevede che, a partire dal 2009, per gli enti che nel 2007 hanno percepito dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate in mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, presentano un saldo di competenza mista positivo o pari a zero ed hanno rispettato il patto di stabilità 2007, devono applicare le

percentuali di cui all'art. 77-bis, c. 3, lett. b) del dl 112/2008, non più al saldo di competenza mista 2007, ma alla media dei saldi relativi al quinquennio 2003/2007, calcolati sempre con il criterio della competenza mista. Secondo la nota illustrativa dell'Anci, «la riduzione è di notevole entità ma interessa pochissimi enti perché le condizioni di applicazione delle disposizioni in questione rappresenta comportamenti residui agli enti soggetti a patto di stabilità». **Risorse Ue.** Il decreto legge n. 2/2010, introducendo il comma 7-quater all'art. 77-bis del dl 112/2008, consente agli enti di escludere, sia dal saldo finanziario considerato quale base di riferimento sia dai saldi utili 2010 e 2011, le risorse provenienti, direttamente o indirettamente, dall'Unione europea, nonché le relative spese correnti ed in conto capitale. La circolare Rgs n. 15/2010 precisa che l'esclusione delle spese opera anche se le suddette risorse sono effettuate in più anni, purché la spesa complessiva non sia superiore all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate. **Certificazione dei debiti.** Il decreto-milleproroghe di fine 2009 (dl 194/2009, convertito con legge 25/2010) ha esteso anche all'anno 2010 la possibilità per gli enti locali di certificare i propri debiti certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni di forniture e appalti, con lo scopo di a-

16/04/2010

gevolare e velocizzare la riscossione dei crediti vantati dalle imprese. La norma consente ai titolari dei crediti non prescritti di procedere alla cessione pro soluto a banche e intermediari finanziari autorizzati. **Monitoraggio, sanzioni e premi.** Anche per il monitoraggio

2010 gli enti soggetti al patto sono tenuti ad inviare semestralmente alla Ragioneria dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento, le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa. Le modalità di trasmissione dei prospetti saranno definite

con uno specifico decreto del ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Si precisa che nessun dato dovrà essere trasmesso (via e-mail, via fax o per posta) fino all'emanazione del citato decreto. Confermato anche l'im-

pianto sanzionatorio, con la precisazione che le previste sanzioni si applicano per il solo anno successivo al mancato rispetto del patto.

Matteo Esposito

Se il credito è passato in giudicato l'azione di recupero non genera conflitto

Legali, incompatibilità soft

La parcella non fa perdere il posto in consiglio

Sussiste causa di incompatibilità nei confronti di un consigliere comunale che, nell'esercizio delle sue funzioni di avvocato, ha presentato, in qualità di procuratore e difensore di sé stesso, un atto di precetto per il pagamento di spese legali a lui dovute quale difensore della controparte in un contenzioso avverso il comune del cui consiglio fa parte? Al riguardo, si rappresenta che l'art. 63, comma 1, n. 4, del d.lgs. n. 267/2000, così come novellato dalla legge 24 aprile 2002 n. 75, di conversione al decreto-legge 22 febbraio 2002 n. 13, dispone testualmente: «la lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in cor-

so». Sulla portata innovativa di quest'ultima disposizione si osserva che l'art. 63 del Tuel 267/2000, nella stesura riformata, ha avuto riguardo solo a processi civili e amministrativi relativi a rapporti patrimoniali. Pertanto, l'espressione «sentenza di condanna» è quella conseguente alla definizione di tali tipi di procedimenti. La chiave di lettura della disposizione novellata non può che essere il principio cui la norma s'ispira, secondo il quale la pendenza di una lite civile e amministrativa dà luogo a incompatibilità per evitare che il conflitto di interessi che tale situazione manifesta possa essere risolto dal privato a proprio vantaggio esercitando i poteri di amministratore dell'ente locale. Principio generale cui fanno espressamente eccezione la pendenza di lite tributaria e la pendenza di lite a seguito di azione popolare. La modifica introdotta, disciplinando solo vicende civili caratterizzate dall'essere in rapporto di consequenzialità con proce-

dimenti civili od amministrativi, conferma l'incompatibilità, ma «soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato». Ne consegue che, in caso di affermazione di responsabilità del privato accertata con sentenza pronunciata in sede civile o in sede amministrativa e passata in giudicato, dalla quale scaturisca una posizione debitoria del privato medesimo nel confronti dell'amministrazione, rimane confermata, nel giudizio consequenziale, e quindi prosegue rispetto al giudizio principale, la situazione di incompatibilità a carico dell'amministratore. Nell'ipotesi inversa in cui la responsabilità del privato, sempre in un giudizio primario in sede civile o amministrativa, sia stata esclusa e sia insorta da ciò una conseguente posizione creditoria del privato medesimo, che per la relativa soddisfazione promuova una lite consequenziale nei confronti dell'ente, l'amministratore non incorre nella

causa ostativa all'espletamento del proprio mandato. La ratio della norma riflette il principio di democrazia sostanziale del rispetto della volontà degli elettori e della tutela dell'amministratore che non può ricevere pregiudizio dal promovimento di una lite civile finalizzata a ottenere soddisfazione di una posizione creditoria già definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato. Pertanto, finché manca una situazione di certezza giudizialmente raggiunta in ordine a un rapporto patrimoniale oggetto di controversia permane la situazione d'incompatibilità. Quando, invece, tale situazione di incertezza sia definitivamente venuta meno in favore del privato e questi persegue il proprio diritto, accertato giudizialmente in modo definitivo, avviando un contenzioso civile consequenziale, l'incompatibilità non sussiste. (Vedasi, in proposito, la circolare ministeriale n. 812002-Urael del 30.7.2002)

E un nuovo caso in Puglia: rette non pagate, un gruppo di scolari senza posto a mensa

I genitori non pagano lo scuolabus così quindici bimbi restano a piedi

ROMA - Davanti alla loro casa, lo scuolabus tira dritto. Non si ferma e non accetta alcuni bambini. Una quindicina, rimasti a piedi dopo il rientro dalle vacanze pasquali. Per gli altri compagni il servizio c'è. Se le famiglie non pagheranno gli arretrati della retta, 93 "casi a rischio" potrebbero condividere la stessa sorte: accesso negato al pulmino scolastico comunale. Succede a Verona, come ad Adro nel bresciano dove la morosità delle famiglie ha spinto il sindaco leghista a lasciar fuori dal refettorio i figli, fino all'intervento di un imprenditore locale per saldare il debito. A fine marzo, ci aveva pensato il sindaco del Carroccio di Montecchio Maggiore (Vicenza) a lasciare a panino e acqua otto bambini. Succede anche a Barletta, provincia di Bari, un «disguido tecnico», come lo ha definito il Comune, rientrato ieri. Ma per tre giorni otto bambini della elementare Modugno sono rimasti in classe a consumare il pasto al sacco, mentre i loro compagni erano a men-

sa. I genitori, in difficoltà economiche non avevano acquistato i ticket, non sono stati ammessi al refettorio. L'amministrazione comunale di Verona difende invece il suo giro di vite contro le famiglie che non pagano. La decisione è arrivata dopo una verifica che ha scoperto che una cinquantina di famiglie su 1.117 utenti dall'inizio dell'anno usufruivano del servizio di trasporto senza aver versato i 23 euro mensili. Il primo sollecito è servito a regolare le posizioni di metà

di loro, per 16 famiglie dal 6 aprile è scattata la sospensione. Una misura drastica che fa discutere. L'assessore comunale all'Istruzione, Alberto Benetti, ha ricordato che è stata adottata perché a non versare le rate sono famiglie che non avrebbero problemi economici. Per Flavio Tosi però la mensa scolastica non si tocca. «È un servizio essenziale», ha detto il sindaco. Per ora nessuno corre il rischio di un menù dimezzato.

INCHIESTA ITALIANA - Le maggiori resistenze ai tagli vengono dai ministeri e dalle amministrazioni locali. E la cura dimagrante slitta

Comitati, agenzie, istituti ci costa un miliardo il Paese che vive a gettone

Le mille poltrone che nessuno riesce a tagliare

ROMA - C'è l'Istituto agronomico per l'oltremare col suo direttore generale, il managing director e uno staff di 47 persone. E il consiglio direttivo dell'immortale «Istituto opere laiche palatine», fondato con regio decreto del 1936 con sede a Bari, inattaccabile a dispetto dei disegni di legge di soppressione che incalzano da quattordici anni. C'è il consiglio di amministrazione con 12 componenti del «Banco nazionale prova armi da fuoco» - sorta di ente anagrafe delle armi prodotte in Italia - tutti nominati dal ministero dello Sviluppo. E il cda (tutto composto da ufficiali indicati dalla Difesa) dell'«Istituto di beneficenza Vittorio Emanuele III», fondato nel 1907 allo scopo di «esercitare funzione di assistenza a favore degli ufficiali pensionati delle Forze armate e della Guardia di Finanza o dei loro familiari». Proprio così, beneficenza per ex ufficiali e familiari. Al suo attivo, Villa Lieta a Sanremo, complesso monumentale liberty. Otto invece i componenti cda (tutti di nomina ministeriale) che guidano la Scuola archeologica italiana di Atene, supportata da consiglio scientifico e revisori dei conti. Professoroni e generali, burocrati e sottobosco politico, professionisti

al servizio degli assessorati e uno stuolo di trombati. Esercito di «ex» qualcosa: consiglieri comunali e provinciali, deputati e senatori che hanno perso da poco o lungo tempo il terno al lotto della rielezione e finiti presto sulla giostra degli incarichi. Sempre pubblici. Spesso ministeriali. Quasi sempre legittimati da curricula inappuntabili quando non accademici. C'è insomma un'Italia che vive di gettoni o quanto meno che quel gettone lo ostenta come una medaglia. È l'Italia dei comitati, dei collegi, dei consigli. Insomma, degli organi collegiali dei quali si sconosce l'esistenza e di cui in pochi, in ogni caso, avvertono effettiva esigenza. Bastano i gettoni, talvolta (ma non sempre) davvero spiccioli, a giustificare una foresta di sigle, enti, istituti? E perché mai guidati da una sola persona? **LA BLACK LIST.** La «black list» è venuta fuori negli ultimi mesi al ministero che si è inventato Roberto Calderoli, quel dicastero alla Semplificazione che finora di poltrone «inutili» ne ha cancellate 480. Peccato che, spiegano dagli uffici, ne restino ancora circa 1.020. Salvate, sostenute, foraggiate, mantenute. Già, perché l'Italia dei comitati e dei consigli (di amministrazione, direttivi,

tecnici, accademici) fino a poco tempo fa vantava 1.500 incarichi. Un terzo cancellato, gli altri due restano al loro posto. Frutto della recente operazione «taglia enti» e di una più complessiva opera di pulizia avviata nel 2001 e poi messa a punto con la Finanziaria del governo Prodi del 2007, in ultimo intensificata col decreto Calderoli. Il fatto è che, una stima approssimativa, vuole che ancora un miliardo di euro l'anno venga impegnato per il mantenimento di strutture pletoriche, comunque collegiali, destinati alla gestione di enti e istituti che in molti casi potrebbero essere cancellati o ridotti al minimo degli organici. «L'operazione finora ha comportato l'eliminazione di 480 componenti, una razionalizzazione degli organi stessi e una contrazione della spesa strutturale delle amministrazioni vigilanti - ha spiegato il 3 febbraio scorso il ministro Calderoli rispondendo in aula a un'interrogazione dell'Italia dei valori - con un risparmio complessivo e certo che nel 2009 è stato di 415 milioni di euro». Tuttavia, è stato costretto ad ammettere il responsabile della Semplificazione, «il percorso iniziato con il nostro decreto nel 2008 non ha consentito di

raggiungere i risultati sperati in termini di riduzione del numero a causa delle discutibili, ma, purtroppo, insindacabili resistenze delle amministrazioni vigilanti che hanno l'onere di dichiarare l'utilità di un ente». Dove, per amministrazioni vigilanti, si intendono non solo i soliti bistratti comuni e le province meridionali a capo di consorzi e società pubbliche locali, i famosi carrozzoni mangiasoldi, ma anche gli stessi ministeri. Fanno capo proprio a parecchi dicasteri, infatti, le 35 tra agenzie, accademie, istituti consorzi, centri e opere e unioni e leghe e istituti che in ultimo il 31 ottobre 2009 il governo Berlusconi ha «salvato», approvandone i regolamenti di riordino. Strutture, cioè, la cui sopravvivenza è stata ritenuta necessaria. Assieme a quella di tante altre già «vistate» in precedenza. L'utilità o meno è ovviamente sindacabile, dipende dai punti di vista, e il rischio di cadere nel qualunquismo è alto, soprattutto se l'approccio è quello del profano. Ognuno però si può fare un'idea saltellando da un sito web all'altro. **AVIATORI E TIRO A SEGNO.** La lista degli enti e dei loro organi collegiali salvati è lunga, al ministero della Semplificazione. Ecco l'Opera nazio-

nale dei figli degli aviatori. Organo vigilante: il ministero della Difesa. Un consiglio di amministrazione di nove membri, presieduto dal generale Piergiorgio Crucio e composto da altri 5 generali e tre tenenti colonnelli e poi un segretario generale e un collegio dei revisori di tre membri. Tutti nominati dal ministro della Difesa su proposta del capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare. L'attività? «Svolta ad esclusivo favore dei figli degli aviatori - si legge nello statuto - allo scopo di provvedere alla educazione morale, intellettuale, fisica, all'assistenza religiosa ed alle cure igieniche e sanitarie, allo scopo di prepararli ad un avvenire adeguato alle loro capacità e tendenze». Impegno che include, sia chiaro, anche la benemerita assistenza dei 320 orfani figli di militari dell'Aeronautica. Ma sarà davvero necessario un cda affollato come quello di una multinazionale? Deve la propria sopravvivenza allo stesso ministro della Difesa Ignazio La Russa l'Unione italiana tiro a segno, riaciuffata lo scorso anno dalla fossa degli organismi da cassare. E invece riecchia, viva e vegeta, consiglio direttivo di 17 componenti, in parte gli stessi del consiglio di presidenza di 7 membri guidato (come il primo) da Obrist Ernfried, 5 revisori dei conti. Forse non a caso la pagina Internet si apre con foto del ministro La Russa in visita al Poligono di Legnano. Dal ciclone della casta erano rimaste travolte le comunità montane con i loro consigli, poi comunque sopravvissute anche quelle. Nulla o quasi si è detto e scritto invece dell'Ente italiano della montagna, che fa capo direttamente alla Presidenza del Consiglio per coordinare le

politiche dei territori montani. Prima si chiamava Istituto nazionale della montagna, ora Eim, che ha subito una piccola sforbiciata agli organi collegiali. Restano: il consiglio direttivo composto da 3 membri, un comitato scientifico anche questo di 3 componenti, come il collegio dei revisori dei conti. Governo che viene, presidente che porti. Anche nel piccolo Ente della montagna, il presidente Luigi Olivieri nominato sotto l'esecutivo di Romano Prodi è stato sostituito l'ottobre scorso dal premier Berlusconi con Massimo Romagnoli, ex parlamentare di Forza Italia. **PROMOZIONI DA NORD A SUD.** Ma perché dietro ogni missione pur meritevole, con lo scopo dichiarato di tutelare un bene, fornire assistenza, promuovere qualcosa, in Italia si nasconde sempre un consiglio di amministrazione? A Napoli gode di una sua autorevolezza l'Ente per le Ville vesuviane. Consorzio tra lo Stato, la Regione Campania, la Provincia di Napoli ed i comuni vesuviani che dal 1976 prova a tutelare al meglio i 122 immobili monumentali compresi nei territori di Napoli, San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano e Torre del Greco. Ma anche lì, consiglio di gestione a 5, presieduto dal professor Giuseppe Galasso, un direttore generale, tre revisori dei conti. Oltre agli otto funzionari tra ufficio amministrativo, tecnico e gestione eventi. Perfino il «Centro mondiale della poesia e della cultura - Giacomo Leopardi», con sede a Recanati sul Colle dell'Infinito, che organizza eventi con le poche risorse girate da Stato e enti pubblici è guidato da un consiglio di amministrazione di 8 componenti, presieduto da Ferdinando Foschi e con la

discendente Anna Leopardi ovviamente membro di diritto. Nella Finanziaria 2010, uno stanziamento di 407 mila euro viene destinato all'Agenzia nazionale per i giovani. Organismo che «promuove la cittadinanza attiva dei giovani, in particolare, la loro cittadinanza europea e sviluppa la solidarietà e promuove la tolleranza fra i giovani per rafforzare la coesione sociale». Fatto sta che per realizzare la sua missione, sponsorizzata da Bruxelles, l'Ang si avvale di un team di 34 persone, presieduto da Paolo Giuseppe Di Caro (Head of the agency). Ex militante-dirigente dei giovani di An, candidato col Pdl alle ultime politiche in Sicilia, tra i primi dei non eletti, è approdato lì su indicazione governativa. Indennità lorda nel 2009: 101 mila euro. Oltre 450 mila euro l'anno per le indennità degli altri dirigenti, funzionari, collaboratori. Unica differenza, rispetto agli altri enti, la carica definita rigorosamente in inglese, che fa molto Union European: Andrea Chirico, Development and Upholding Director, Paola Trifoni, Youth in Action Programme Manager, Giovanna Perfetto e Silvia Strada, entrambe Directorate generale, e via elencando. Ma se è per questo, la medesima legge finanziaria del rigore targata Tremonti, stanziava per quest'anno 6 milioni 808 mila euro per l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Insean), otto membri nel consiglio direttivo presieduto da Giano Pisi, sette componenti del comitato scientifico. In un primo momento aveva rischiato di essere cancellato dal decreto taglia enti. Poi salvato. **I GRANDI SALVATORI.** Ma chi ha salvato i consiglieri e le loro mille poltro-

ne? Chi regge la macchina dei comitati e dei consigli e ne gestisce il potere? Molte resistenze sono state opposte dagli enti locali, altre (non poche), come visto dai ministeri. Per comprenderlo basta scorrere l'elenco aggiornato Istat delle centinaia tra consorzi, agenzie, enti autonomi, enti parco, fondazioni e società pubbliche sparse per mezza Italia. Su quel terreno sarà difficile avventurarsi. Al ministro Calderoli è riuscito più facile cancellare 225 mila norme e darle alle fiamme in una caserma dei vigili del fuoco. Racconta Domenico Mastroianni, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato, ascoltato il 20 gennaio scorso dalla commissione Semplificazione del Senato: «Nel luglio 2009, abbiamo inviato una lettera a tutte le amministrazioni per ricevere da parte loro proposte di riordino. Ne sono arrivate poche, per cui non è stato possibile definire obiettivi mirati sulla base delle proposte delle amministrazioni». Da qui la decisione del governo di procedere d'imperio, fissando alle amministrazioni (non solo locali) obiettivi di risparmio complessivo da 415 milioni di euro, in alternativa la scure: blocco delle assunzioni, riduzioni dei trasferimenti. «La verità - scrivono i deputati Idv Porcino, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Favia e Cambursano in un'interrogazione di poche settimane fa - è che la scadenza del 31 marzo 2009 per i tagli è stata via via prorogata al 31 ottobre 2009 e gli obiettivi di risparmio non sono stati realmente conseguiti, molti enti inutili sono stati dichiarati utili dai medesimi componenti del governo. La riduzione della rappresentanza locale, con l'annunciato taglio di cin-

16/04/2010

quantamila poltrone è stata rinviata al 2011». La mini cura dimagrante di giunte e consigli comunali e provinciali in realtà è partita per il 2010, ma solo per quelle che sono andate al rinnovo col voto amministrativo di quest'anno. Annunciando il suo programma alle Camere il 10 luglio 2008, il ministro Calderoli era più che ottimista. «Colleghi, Tolstoj sosteneva che non può esservi grandezza senza semplicità, credo che la semplificazione sia un obbligo». Due anni dopo, tutto si sta rivelando per sua stessa ammissione più difficile del previsto.

Carmelo Lopapa

IL CASO

Le 158 "creature" del Mibac vero paradiso degli incarichi

ROMA - È un po' il paradiso dei comitati. Il ministero dei Beni culturali è il dicastero che vanta una miriade di organi collegiali, e taluni pleotorici, alle proprie dipendenze. Una delle più importanti attività del Mibac (abbreviazione) consiste proprio «nell'istituire e sostenere con contributi finanziari i Comitati nazionali per le celebrazioni e le manifestazioni culturali» si legge sul sito del ministero di Sandro Bondi. Nel 2008, il dicastero ha ammesso ai contributi 24 nuovi comitati. Nel 2009 ne sono stati approvati 14. Quelli censiti dal sito del ministero sono ad oggi 158. Tra i più recenti, quelli per le celebrazioni pucciniane, per il bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi, per il centenario della nascita di Luchino Visconti, per il bicentenario della fondazione della Casa Ricordi, per il centenario della Cgil. Poi ci sono gli organi collegiali «stabili». Due i più importanti e affollati. Il Cnam, Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (100 mila euro il costo annuo per il funzionamento), conta 33 consiglieri e un presidente. Il Cun, il Consiglio universitario nazionale, di membri ne ha 58.

Bankitalia: tasse più pesanti, giù i redditi

Persi 700 mila posti in due anni. Conti pubblici meno deteriorati che negli altri paesi

ROMA - Sul tema caldo delle tasse, il Bollettino economico della Banca d'Italia riserva una notizia. Secondo i conteggi degli esperti del governatore Mario Draghi, lo scorso anno la pressione fiscale è salita al 43,2% dal 42,9. Sempre nello stesso periodo, il reddito delle famiglie è calato di oltre due punti in termini reali. Per il domani, vi sono segni di miglioramento nella produzione industriale e nel comparto delle costruzioni. A febbraio - dati Istat - anche le esportazioni sono aumentate del 7,3% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, il miglior risultato dal 2008. Ma la ripresa dell'economia è ancora debole, i consumi sono stagnanti e il calo dell'occupazione prosegue anche nei primi mesi del 2010: a febbraio, rispetto al picco dell'aprile 2008, il numero degli occupati risultava inferiore di 700 mila unità,

con un tasso di disoccupazione dell'8,5%, il massimo da marzo 2003. Per i giovani, è più del triplo: sono a spasso il 28,2%. I conti pubblici invece vanno meglio degli altri: certo, si sono «fortemente deteriorati» per via della crisi, ma in maniera «più contenuta» rispetto agli altri partner che hanno dovuto sobbarcarsi il peso di importanti salvataggi bancari. L'Italia no. L'obiettivo di un disavanzo del 5% nel 2010, indicato dal governo nell'aggiornamento del Patto di Stabilità, implica però «un sensibile aumento delle entrate e una netta decelerazione della spesa primaria». Nel linguaggio freddo dei numeri, il Bollettino fotografa un paese che fatica a riavviare i motori, rallentato dalle conseguenze della crisi che si aggiungono alle sue storiche debolezze, «ritardi strutturali», nel gergo degli economisti. Dopo aver accusato

un crollo del Pil del 5% l'anno scorso, l'Italia fa i conti con delle prospettive di crescita tuttora incerte, su cui pesano «la debolezza della domanda interna e la lenta ripresa dell'export». Le famiglie temono per il lavoro e dispongono di un reddito inferiore. I consumi ristagnano, fenomeno reso ancora più evidente dopo la fine degli incentivi alla rottamazione delle auto: un loro «stimolo temporaneo» dovrebbe arrivare, secondo questa analisi, a partire da aprile, grazie agli incentivi decisi dal governo. Ma questi stimoli non risolvono i ritardi strutturali resi evidenti dal «dinamismo insufficiente» delle vendite all'estero che risentono del differenziale di competitività dell'Italia con altri paesi. Scrivono gli esperti: «Il ritardo con cui le nostre vendite all'estero hanno seguito la dinamica della domanda mondiale è da ricondurre

agli stessi fattori che le avevano penalizzate in precedenza: una perdita di competitività di prezzo superiore a quella osservata in Francia e Germania; una specializzazione settoriale tuttora sbilanciata verso i comparti tradizionali del manifatturiero; una limitata presenza nei mercati emergenti più dinamici, come quelli dell'Asia». Sul versante delle imprese, e in particolare sui loro piani di investimento pesa «il crollo dei profitti dello scorso biennio». In compenso, c'è più ottimismo per gli ordinativi e le attese di produzione. A febbraio però, è proseguito il calo dei prestiti bancari; si è contratto quello concesso dai primi cinque gruppi bancari e le imprese continuano a segnalare difficoltà di accesso al credito.

Elena Polidori